

Al Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica
SEDE
per interoperabilità

OGGETTO: Accessibilità dei documenti propedeutici alle delibere con le quali il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (CIPE) formula il parere di competenza sugli aggiornamenti periodici o sulle revisioni delle convenzioni

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) avente ad oggetto l'accessibilità dei documenti propedeutici alle delibere con le quali il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (CIPE) formula il parere di competenza sugli aggiornamenti periodici o sulle revisioni delle convenzioni

Nella richiesta di parere si evidenzia che al DIPE pervengono numerose istanze di accesso agli atti e ai documenti correlati alle delibere con le quali il CIPE formula, ai sensi dell'art. 43, D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il prescritto parere, sentito il NARS (Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità), sugli aggiornamenti periodici o sulle revisioni delle convenzioni e dei relativi Piani economico-finanziari. Tali istanze sono avanzate sia ai sensi della Legge n. 241/1990 e smi (accesso documentale) sia ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

In particolare nella richiesta di parere si chiede espressamente se:

- *“nei casi di richieste di accesso agli atti, avanzate ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo alla documentazione e ai verbali delle sedute del CIPE connessi a delibere con le quali il Comitato abbia espresso il parere sugli aggiornamenti/revisioni delle convenzioni, sugli Atti aggiuntivi delle Convenzioni e sull'aggiornamento periodico o revisione dei piani economico-finanziari, sia legittimo escludere l'esercizio del diritto di accesso suddetto considerando prevalente l'esigenza di tutela alla riservatezza delle società. concessionarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis, co 2, lett. c), D. n. 33/2013;*
- *nei casi di richieste di accesso agli atti avanzate ai sensi degli artt, 22 e ss., L. n. 241/1990 e D.P.R. n. 184/2006, con particolare riguardo alla documentazione e ai verbali delle sedute del CIPE connessi a delibere con le quali il Comitato abbia espresso il parere sugli aggiornamenti/revisioni delle convenzioni, sugli Atti*

aggiuntivi delle Convenzioni autostradali e sull'aggiornamento periodico o revisione dei piani economico finanziari, sia legittimo escludere l'esercizio del diritto di accesso suddetto considerando prevalente l'esigenza di tutela alla riservatezza delle società concessionarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6, lett. d), L. n. 241/1990, dell'art. 1, lett. c) e d), dell'art. 2, comma 1, lett. b), DPCM n. 143/2011 e dell'art. 11 del Regolamento CIPE, anche sussistendo un potenziale "interesse diretto concreto ed attuale" all'ostensione degli atti suddetti da parte del soggetto terzo istante;

- *nei casi di richieste di accesso agli atti avanzate ai sensi degli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990 e D.P.R. n. 184/2006, con particolare riguardo alla documentazione e ai verbali delle sedute del CIPE connessi a delibere con le quali il Comitato abbia espresso il parere sugli aggiornamenti/revisioni delle convenzioni, sugli Atti aggiuntivi delle Convenzioni autostradali e sull'aggiornamento periodico o revisione dei piani economico finanziari, sia legittimo escludere l'esercizio del diritto di accesso ritenendo tale documentazione di natura economico-finanziaria rientrante "nei documenti .. coperti da segreto industriale, commerciale e professionale", di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), DPCM n. 143/2011, anche sussistendo un potenziale "interesse diretto concreto ed attuale" all'ostensione degli atti suddetti da parte del soggetto terzo istante. - in entrambi i casi precedenti, sia possibile l'individuazione di un criterio che meglio specifichi quali informazioni, anche di natura economico-finanziaria, presenti negli atti endoprocedimentali possano arrecare pregiudizio alla tutela degli interessi prevalenti delle Società concessionarie e debbano perciò essere esclusi dall'accesso; in subordine, laddove si ritenga prevalente il diritto all'accesso documentale e/o civico, tenuto conto dei rilevanti interessi coinvolti, sia ipotizzabile, in base alla normativa vigente, introdurre nel DPCM n. 143/ 2011 e nel Regolamento del CIPE puntuali disposizioni di esclusione dell'accesso ad atti del Comitato, documenti, informazioni, di natura economico-finanziaria relativi ai procedimenti di aggiornamento o revisione delle convenzioni, eventualmente controbilanciando tali esclusioni con l'introduzione di una previsione che stabilisca specifici obblighi di pubblicazione di talune informazioni oggetto di analisi e aggregazione ritenute non sensibili”.*

Conclusivamente, poi, il DIPE così sintetizza e riassume le proprie richieste: *“In definitiva (...) si chiede a codesta Commissione per l'accesso se sia legittimo, nel contemperamento degli opposti interessi in gioco, ritenere prevalente, nel caso di specie, l'interesse alla riservatezza degli atti correlati alle convenzioni ...rispetto all'interesse sotteso all'esercizio del diritto di accesso (...). In subordine (...) si chiede se sia ipotizzabile (...) l'introduzione (...) di puntuali disposizioni di esclusione dell'accesso”.*

Sulla richiesta di parere così presentata la Commissione evidenzia che il *problema* del bilanciamento dei confliggenti interessi coinvolti in un procedimento d'accesso non può essere posto – né, a maggior ragione, risolto – in termini generali ed astratti. Occorre necessariamente valutare la particolare situazione del singolo caso comparando, di volta in volta, gli interessi contrapposti ed operandone il bilanciamento secondo le norme poste dall'ordinamento, nella interpretazione costante della giurisprudenza in tema.

In particolare si osserva che il diritto che i controinteressati intendono tutelare, e quindi il relativo *grado*, deve emergere attraverso lo strumento della *opposizione* degli stessi, previsto dall'art. 3 del DPR 184/2006. Come ben noto, secondo tale norma, la pubblica amministrazione che riceve una richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione ai soggetti controinteressati, che la stessa individui, dovendo intendersi con tale espressione – secondo la definizione dell'art. 22 comma 1 lett. c) della Legge 241/'90 - tutti i soggetti che in base alla natura dei documenti richiesti vedrebbero compromesso, dall'esercizio dell'accesso, il loro diritto alla riservatezza. Costoro, entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

In tale ipotesi, qualora il controinteressato fondi la propria opposizione sulla deduzione di un interesse di rango *pari* allo speculare diritto di accesso dell'istante, quest'ultimo dovrà dirsi prevalente. Qualora invece il controinteressato evidenzi la titolarità di un interesse di grado *superiore*, il diritto di accesso del richiedente dovrà considerarsi recessivo.

Non appare sufficiente, si osserva, un generico richiamo a non meglio precisate “esigenze di riservatezza” ma occorre che il terzo controinteressato precisi quali dei propri interessi intenda proteggere, potendo evidenziare, eventualmente ma non necessariamente, anche quei documenti che – ove ostesi – pregiudicherebbero tali diritti ed interessi. Si ricorda infatti che l'accesso può essere anche *parziale*, con esclusione dei soli documenti ritenuti pregiudizievole: tale selezione può essere operata anche dalla amministrazione, valutate le argomentazioni del controinteressato.

Si ricorda inoltre che l'art. 24 comma 7 della Legge 241/'90 prevede che debba comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici (cd. accesso difensivo). A tale riguardo si precisa che, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato e della scrivente Commissione, il bilanciamento - in caso di accesso difensivo - deve essere operato “in concreto” e quindi nel valutare il *rango* del diritto vantato dal richiedente occorre utilizzare come parametro non il mero “diritto di azione e difesa”, che pure è costituzionalmente garantito, bensì il *diritto sostanziale* che il terzo intende far valere con il materiale documentale che chiede di conoscere.

Ad avviso della Commissione pertanto l'applicazione delle norme e dei principi posti in materia di accesso – unitamente alle norme che prevedono i casi di esclusione dallo stesso, puntualmente citate nella richiesta di parere, – possa guidare la soluzione del problema del conflitto tra contrapposti interessi coinvolti nei procedimenti di accesso.

Qualora, però l'amministrazione lo ritenga opportuno e necessario ben potrà integrare il Regolamento già esistente con specifiche disposizioni recanti più puntuali ipotesi di esclusione dall'accesso in tema ma che dovranno comunque essere ispirate al bilanciamento dei contrapposti interessi sopra descritto.

Tutto quanto sopra per ciò che attiene all'accesso documentale *ex Legge* 241/'90.

La Commissione precisa infatti di non essere competente in tema di accesso civico – semplice e generalizzato - previsto dal Dlgs 33/2013 in ordine al quale, per completezza di analisi, si può però osservare quanto segue.

Nelle ipotesi di accesso civico, in caso di opposizione dei controinteressati – ai quali l'istanza di accesso deve essere comunque notificata- deve ritenersi, in linea di massima, prevalente il diritto alla riservatezza opposto dagli stessi.

Questa differenza si giustifica per la “relazione qualificata” che lega l'accedente alla documentazione richiesta nell'ipotesi dell'accesso documentale che è istituito partecipativo predisposto a favore di un soggetto cd. “interessato” all'accesso richiesto, titolare cioè di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione oggetto di istanza, strumentalmente finalizzata alla tutela della posizione giuridica dello stesso.

Tale *forte* posizione del richiedente non si individua nell'accesso civico generalizzato, istituito con scopo partecipativo – che spetta a “chiunque”, “indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti” e “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente” (art. 5, comma 3, D.Lgs. 33/2013), né richiede motivazione. Esso nasce, come noto, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo dell'azione pubblica – precluse invece nell'accesso documentale *ex art.* 24 comma 3 Legge 241/90.

Nelle ipotesi di accesso civico generalizzato, pertanto, la comparazione che dovrà effettuare l'amministrazione non sarà pertanto rispetto ad un “interesse personale del richiedente” ma essa verterà, caso per caso, sull'eventuale prevalenza dell'interesse pubblico alla trasparenza rispetto alla tutela di quelle posizioni indicate come meritevoli dal Dlgs 33/2013 (art. 5 bis commi 1, 2 e 3), verificando l'assenza di pregiudizio di quegli interessi, pubblici o privati, indicati nella norma.

In tali sensi è il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

L'organizzazione ha presentato alla Prefettura di un'istanza datata avente ad oggetto copia delle "considerazioni già inviate all'Ufficio Territoriale di Governo", citate in un documento alla medesima associazione notificato. Si riferiva in particolare alle considerazioni inviate dal Comune di alla Prefettura di, relative alle problematiche legate alle Antenne Radio Base, in relazione al problema dell'inquinamento elettromagnetico ed acustico.

Evidenziava la propria legittimazione all'accesso in ragione della rappresentanza della associazione "per il pubblico interesse".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la, per il tramite del rappresentante presentava, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto perché la documentazione oggetto di istanza appare espressamente richiamata in un provvedimento direttamente indirizzato alla richiedente stessa. Inoltre l'associazione vanta un interesse differenziato all'accesso *de quo* avente ad oggetto documentazione comunque attinente alla tematica *ambientale* a cui l'attività della associazione istante è direttamente connessa. Il nostro ordinamento considera, infatti, "informazione ambientale" qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti Pubblici
- Direzione Provinciale di

FATTO

Il signor ha presentato alla Direzione Provinciale di dell'INPS un'istanza di accesso, datata chiedendo "copia di tutti i cedolini relativi alla propria pensione (...) percepiti da a".

Motivava l'istanza evidenziando il proprio diritto essere messo nelle condizioni di controllare i calcoli effettuati dall'INPS (...), al fine di verificare l'esatto adempimento, da parte dell'Istituto previdenziale, delle incombenze relative alla liquidazione e messa in pagamento delle competenze contenute nel Decreto Dirigenziale nr. / / Allegava quindi una finalità difensiva della documentazione richiesta.

L'amministrazione riscontrava l'istanza con provvedimento del nel quale forniva concrete spiegazioni sulla posizione personale del richiedente ed al calcolo del relativo trattamento pensionistico, dichiarando però irricevibile la richiesta dei cedolini dal *"atteso anche che trattasi di materiale di oltre 40 anni fa, peraltro non in possesso dello scrivente Istituto, in quanto il tutto è stato sostituito dai supporti informatici, che conservano in banca dati l'importo della pensione annua lorda succedutosi nel tempo, nel suo caso dal 1.1.1990"*

Avverso il predetto provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha ribadito le argomentazioni già avanzate nel provvedimento impugnato precisando in particolare quanto segue:

- 1) *gli elenchi cartacei collettivi dei cedolini, già inoltrati dal al sig., essendo molto risalenti nel tempo, sono stati destinati al macero e, conseguentemente, non sono, allo stato, materialmente esistenti e detenuti dall'Ente previdenziale (art. 22, comma 6, della legge 241/90 s.m.i.);*
- 2) *la richiesta di verificare la correttezza degli importi corrisposti dall'Ente previdenziale mediante i cedolini è stata comunque accolta, atteso che le informazioni contabili presenti nei cedolini richiesti sono altresì ricavabili dai prospetti contabili ed informatici che sintetizzano l'importo della PAL erogata dal 01/01/1990 a tutt'oggi già in possesso del sig. in quanto inviati al procuratore dello stesso e al patronato con pec prot. INPS, del con relativa spiegazione del modus operandi dell'Istituto fornita, da ultimo, a mezzo pec prot. INPS., del*;
- 3) *gli unici cedolini reperibili sono quelli emessi dal 2005 al 2020 (12x16=192 cedolini) e che gli stessi sono facilmente reperibili dal richiedente così come dalla generalità dei pensionati, sul sito dell'Istituto mediante le proprie*

credenziali d'accesso e che, conseguentemente la documentazione richiesta risulta "manifestamente sproporzionata, sovrabbondante nonché parzialmente inconferente", rispetto all'esigenza di verificare la correttezza degli importi corrisposti dall'Ente previdenziale atteso che, non solo l'Istituto ha già provveduto in plurime occasioni a soddisfare detta richiesta ma anche perché, si ribadisce, i cedolini dal al, comunque, non detenuti da questa Amministrazione, non concernono in alcun modo l'applicazione del decreto 5/1/M di cui l'odierno ricorrente contesta l'esatto adempimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva quanto segue. Pur essendo indubitabile la sussistenza in capo al richiedente di un interesse qualificato all'accesso richiesto – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – la Commissione prende atto delle osservazioni della amministrazione resistente, ritenendo di condividerle. La vetustà di parte della documentazione richiesta ha fatto cessare, per l'amministrazione, l'obbligo di detenzione della stessa che di fatto, non esiste più. Allo stesso modo la sostituzione dell'invio di documenti cartacei con la pubblicazione sui siti istituzionali di tutte le informazioni relative alla posizione individuale del singolo utente rende di fatto 'inesistente' in forma documentale quanto richiesto.

Si osserva inoltre che l'amministrazione ha tenuto un atteggiamento di fattiva collaborazione attraverso il riscontro delle diverse istanze ricevute, l'invio di documentazione e l'elaborazione di spiegazioni concrete della vicenda individuale.

In un'ottica di massima trasparenza, al fine di agevolare l'accesso informatico del richiedente all'area personale del sito, si invita la amministrazione a voler specificare al ricorrente il relativo *link* di consultazione e le modalità.

Si dispone altresì l'invio al ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente ritenuta di interesse per il medesimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta per inesistenza materiale della documentazione richiesta invitando però l'amministrazione a ribadire al ricorrente il *link* di accesso e consultazione all'area personale del sito istituzionale per il reperimento delle informazioni richieste, disponendosi altresì l'invio al ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di; Ministero dell'Interno Ufficio Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avvocato di, ha presentato alla Prefettura died all'Ufficio Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno la medesima istanza di accesso, datata, Chiedeva in particolare di accedere a copia degli atti del procedimento relativo alla propria richiesta di concessione della cittadinanza italiana, a quelli contenuti nel proprio fascicolo personale ed a quelli precisamente indicati. Motivava l'istanza evidenziando di non aver avuto alcuna ulteriore comunicazione, in merito alla pratica, dalla data del

La Prefettura di riscontrava l'istanza, con provvedimento del, fornendo precisazioni sullo stato del procedimento senza trasmettere alcun documento. Comunicava in particolare che la fase istruttoria di propria competenza si era conclusa in data e che il decreto di concessione risulta in corso di perfezionamento. Il Ministero dell'Interno lasciava maturare il silenzio sull'istanza *de qua*.

Avverso il predetto provvedimento della Prefettura di Roma nonchè contro il silenzio serbato dall' Ufficio Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, il signor, come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento di attribuzione della cittadinanza italiana. Entrambe le amministrazioni adite pertanto dovranno, ciascuna per la parte di propria competenza ed effettiva detenzione, consentire accesso ai documenti oggetto d'istanza. Si osserva infatti che la Prefettura di, pur avendo fornito informazioni sulla pratica, non ha comunque consentito l'accesso richiesto al quale il richiedente ha diritto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti, ciascuna per la parte di propria competenza ed effettiva detenzione, a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Autocarrozzeria

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il signor, titolare di omonima ditta esercente attività di Autocarrozzeria nel Comune di, riveste la qualità di controinteressato nel procedimento di accesso instaurato dal sig. con propria istanza del

L'istante chiedeva in particolare di accedere a tutti i precedenti esposti dal medesimo presentati oltre alla documentazione scaturita dai conseguenti controlli fatti dalla Polizia locale di e da ogni altro organo coinvolto. L'istanza era motivata dalle doglianze del medesimo relative alle esalazioni ed in generale alle immissioni propagate dalla autocarrozzeria, ritenute dall'esponente nocive per sé e per la sua famiglia.

L'amministrazione adita, conformemente al dettato della Legge 241/'90 e del DPR 184/2006, notificava l'istanza d'accesso ricevuta al controinteressato sig., il quale nei termini di legge faceva pervenire la propria motivata opposizione all'accesso richiesto dal, Tale opposizione è stata fondata dal controinteressato sulla natura persecutoria della condotta del sig. nei confronti della azienda e della famiglia del medesimo. Lamentava il logorio psicologico di tale comportamento evidenziando che, peraltro, le segnalazioni avanzate dal non avevano avuto alcun seguito.

L'amministrazione, valutati i contrapposti interessi coinvolti, accoglieva l'istanza d'accesso presentata dal sig., notificando l'accoglimento al sig. in data

Avverso tale provvedimento di accoglimento il sig. ha adito, nei termini, il Difensore Civico della Regione affinché riesaminasse il caso. Eccepiva profili di irregolarità e/o illegittimità del provvedimento di accoglimento poiché secondo la normativa di riferimento la competenza del procedimento d'accesso era di competenza del Segretario Comunale.

Il Difensore Civico Regionale dichiarava, di fatto, la propria incompetenza a pronunciarsi sulla questione sottoposta alla sua attenzione poiché *“l'eventuale declaratoria di illegittimità di un atto amministrativo compete al giudice amministrativo in questo caso rappresentato dal Tar”*.

Successivamente il Sig. si rivolgeva alla Commissione per l'accesso affinché si pronunciasse sulla legittimità e/o validità della comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso agli atti di cui al fatto e di ogni atto e provvedimento correlato e conseguente.

Perveniva memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90 radica in capo al locale Difensore Civico la competenza sui ricorsi presentati avverso le amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Pertanto, poiché il ricorso in oggetto è rivolto contro una amministrazione comunale e nell'ambito territoriale di riferimento – Regione - è esistente ed operante l'ufficio del locale Difensore Civico, la Commissione non può che pronunciare la propria incompetenza a decidere del ricorso innanzi alla stessa presentato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza ex art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

Il sig., docente inserito alla posizione nella graduatoria per la classe di abilitazione, in data ha presentato un'istanza di accesso all'USR, Chiedeva in particolare di accedere a:

- *“Tutti i fascicoli e schede dei candidati GPS a.s. / / fasciadalla n. alla n.*

Richiede infine l'elenco dei citati nominativi corredato dai rispettivi recapiti (residenze e indirizzi PEC) al fine di una eventuale esatta notifica dei ricorsi che saranno proposti alle Autorità competenti qualora questa pubblica Amministrazione non provveda a quanto legittimamente demandato”.

Motivava l'istanza con riguardo alla riferita circostanza di aver appreso *“non essere mai stati effettuati seri controlli all'atto di assunzione di personale docente a tempo determinato/supplente nella citata disciplina (...) cioè una verifica approfondita e puntuale del rispetto dei requisiti del titolo di accesso così come indicati nella normativa prevista dal D.M. 259/ 2017 e che neppure in fase di formulazione della graduatoria GPS per gli a.s./ e/ risultano essere stati effettuati specifici controlli per la verifica dell'idoneità dei titoli di studio posseduti dai candidati”.*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso presentata il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l'istanza d'accesso, per come strutturata e per la mole della documentazione richiesta – relativa a nominativi e relative posizioni - appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione, inammissibile ex art. 24.3 della Legge 241/'90.

L'accesso *ex lege* 241/'90, infatti, non può essere utilizzato a *fini ispettivi* per verificare un'attività che si sospetta indebita o di cui si vuole verificare, in via esplorativa, la legittimità. A vantaggio del richiedente si osserva che tale forma di controllo generalizzato può essere operata tramite l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5.2 del Dlgs 33/2013 che prevede: *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche*

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis". La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi non è, però, competente *ex lege* in ordine a tale forma di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile *ex art. 24.3* della Legge 241/'90.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Riscossione

FATTO

Il Sig., per il tramite dell'avv. del Foro di, ha presentato in data un'istanza rivolta alla Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedendo di accedere *“a tutta la documentazione in possesso della Agenzia delle Entrate Riscossione legata al conferimento dell’incarico difensivo datato”* relativo all'avv.

Motivava l'istanza con riferimento all'avvenuta conclusione del procedimento di opposizione – dallo stesso proposta - avverso l'esecuzione e l'atto di pignoramento del credito presso terzi della Agenzia delle Entrate Riscossione nonché alla richiesta di pagamento delle spettanze, avanzata dall'avv. in qualità di antistataria, a seguito della soccombenza in giudizio del sig.

Nell'ambito di tale procedimento l'avv. già aveva richiesto di conoscere gli atti di conferimento dell'incarico professionale da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione all'avv., legale del libero Foro – e non della Avvocatura dello Stato.

L'amministrazione notificava l'istanza all'avv., individuata quale controinteressata all'accesso richiesto.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento dell'....., rigettava l'istanza di accesso in oggetto evidenziando che *“il soggetto controinteressato al procedimento non ha rilasciato il consenso all'evasione dell'istanza precisando che la procura alle liti conferitale è allegata al fascicolo di parte del giudizio a cui su fa riferimento e che pertanto, qualora fosse stata ritenuta la sussistenza di vizi nella procedura di conferimento di incarico, le opportune eccezioni sarebbero dovute essere state mosse in giudizio, per consentire allo stesso controinteressato di poter controdedurre compiutamente. Lo stesso controinteressato, rileva che le informazioni richieste sono pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Agenzia”*.

Avverso tale provvedimento il sig., per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso. Ha eccepito in radice la qualifica di “controinteressato” attribuita all'avv. posto che nessun elemento di riservatezza può essere sollevato con riferimento alla attribuzione di un incarico che deve sussistere “a monte del rapporto di definizione del compenso (...) sia per quella eventuale qualificazione di distrattario...”, precisando che i documenti richiesti consistono ne:

- *“la dichiarazione d'indisponibilità difensiva” dell'Avvocatura di Stato ai sensi del protocollo d'intesa del poi rinnovato il*;

- *la convenzione-contratto professionale" tra Ente e Avvocato di libero foro da cui si possa evincere o meno il presunto potere di dichiararsi distrattario/anticipatario/antistario nella causa de quo;*
- *il perimetro conforme alla legge vigente circa al rapporto dell'Erario ai fini di rimanere indenne dalla eventuale sofferenza giudiziale'*

Evidenziava che la stessa, dichiarata, avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni richieste varrebbe a confermare tale inesistenza di una sfera di riservatezza. Precisava, altresì, di aver eccepito la carenza di allegazione - prova nel verbale d'udienza allegato al ricorso *de quo*.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione rileva, preliminarmente, che il provvedimento di diniego della amministrazione è fondato esclusivamente sulla opposizione presentata dall'avv. ed osserva che l'accesso non può essere precluso al richiedente sulla base della mera opposizione manifestata dal controinteressato: l'amministrazione deve comunque procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti. Nel caso di specie si osserva poi che la natura dei documenti richiesti non pare coinvolgere la *sfera di riservatezza* della terza controinteressata, la quale infatti fonda la propria opposizione su altri elementi (la mancata proposizione dell'eccezione in giudizio, la reperibilità *aliunde* dei documenti richiesti). Tale circostanza viene confermata dalla dichiarata avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dei dati oggetto dei documenti richiesti, parzialmente prodotti già ai fini del giudizio. In tale situazione oggettiva, ed in assenza di cause di esclusione dall'accesso dei documenti richiesti, deve ritenersi prevalente il diritto di accesso dell'odierno ricorrente. L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere i documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Riscossione

FATTO

Il Sig., per il tramite dell'avv. del Foro di, ha presentato in data un'istanza rivolta alla Agenzia delle Entrate – Riscossione ed alla Cassa chiedendo, a ciascuna per la parte di propria competenza, di accedere “alla documentazione esistente in reazione a tutta la tracciabilità del ruolo n. / della Cassa ovvero specificamente in ordine alla nascita e formazione, alla sottoscrizione, alla resa esecutività, all'affidamento in carico alla Agenzia nata ex D.L. 193/2016”.

Motivava l'istanza con riferimento alla avvenuta notifica di una cartella, connessa al menzionato ruolo, della quale contestualmente chiedeva revoca e/o annullamento in autotutela.

L'Agenzia delle Entrate riscontrava l'istanza, con provvedimento notificato l'....., precisando che “per quanto riguarda la documentazione prodromica all'iscrizione a ruolo, la stessa non è nella disponibilità dell'Agente della riscossione; la sua istanza di accesso agli atti risulta già trasmessa all'ente impositore per gli adempimenti di competenza”.

La Cassa, con provvedimento del, dichiarava che la documentazione richiesta è detenuta stabilmente dalla Agenzia delle Entrate.

Avverso i provvedimenti il sig., per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso.

Successivamente perveniva nota della Cassa nella quale la amministrazione dava conto di aver fornito un errato riscontro alla istanza di accesso ricevuta e di aver rinvenuto i documenti di interesse che sono stati inviati al richiedente in data

Perveniva altresì memoria della Agenzia delle Entrate.

DIRITTO

La Commissione rileva che, preso atto della dichiarazione della Cassa di aver inviato al richiedente la documentazione di interesse, non può che ritenersi cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. Il ricorso deve invece essere respinto nei confronti della Agenzia delle Entrate perché non in possesso della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate e lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere nei confronti della Cassa

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19

FATTO

Il signor ha presentato istanze di *accesso civico generalizzato*, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013, rivolte al Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19 aventi ad oggetto documentazione relativa alla fornitura di dispositivi di protezione nonché documentazione attinente ai test di rilevazione.

Avverso il rigetto – espresso e tacito – sulle istanze presentate il signor adiva la Commissione, con unico ricorso dell’....., affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che le richieste di accesso sono state espressamente presentate ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e quindi quali *istanze di accesso civico generalizzato*. A tal riguardo la Commissione rileva di non essere competente in materia di accesso civico, semplice e generalizzato, posto che il comma 7 del medesimo art. 5 del Dlgs 33/2013 nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di silenzio rigetto, radica la competenza del relativo riesame in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della amministrazione adita. Il ricorso presentato innanzi alla Commissione deve pertanto ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

FATTO

Il, per il tramite del suo legale rappresentante *pro tempore*, ha presentato in data un'istanza di accesso rivolta all' ANAC con la quale chiedeva in particolare:

- *“atti e/o documenti relativi all'istruttoria (dell'ANAC) che ha portato alla richiesta di archiviazione;*
- *atti e/o documenti che risultano essere depositati dal Dipartimento della Protezione Civile nelle proprie controdeduzioni;*
- *atti e/o documenti relativi all'istruttoria che ha portato all'individuazione e scelta della per la fornitura di mascherine ed indicazione dei criteri in relazione ai quali tale scelta è stata fatta”*

Motivava l'istanza – oltre che in relazione agli scopi statutari della associazione - con riferimento alla avvenuta presentazione di un esposto all'ANAC (nonché a diverse Procure) con il quale denunciava la vicenda riguardante l'appalto per la fornitura di mascherine FFP2 direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile alla

Con delibera n. del l'ANAC disponeva l'archiviazione del procedimento in questione, conseguentemente alla quale il chiedeva il riesame della vicenda formulando, altresì, l'istanza d'accesso di cui in oggetto.

L'amministrazione adita chiedeva al dapprima una puntualizzazione dell'interesse all'accesso richiesto, rigettando poi l'istanza – ad avvenuta integrazione da parte del – ritenendo l'istanza d'accesso non supportata da un interesse qualificato all'accesso *de quo*.

Avverso tale provvedimento di rigetto, datato, il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva corposa memoria della amministrazione resistente la quale, oltre a ribadire le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, evidenzia che la documentazione richiesta non appare utile o strumentale alla salvaguardia dell'interesse della categoria rappresentata dal (non trattandosi di prodotti destinati alla commercializzazione ai consumatori, sui quali pertanto non grava il relativo costo, ma alla distribuzione alle Regioni) e che la richiesta di accesso appare volta ad effettuare, piuttosto, un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione – ricollegabile al generico interesse alla legalità ed al buon andamento – inammissibile ex lege 241/'90.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il in qualità di denunziante nell'esposto presentato all'ANAC – relativo all'appalto per la fornitura di mascherine FFP2 alla – vanta un interesse differenziato a conoscere l'esito del procedimento scaturito dalla propria segnalazione. Correttamente ha operato, pertanto, l'ANAC inviando al la Delibera n. del con la quale aveva disposto l'archiviazione del procedimento in questione.

Deve invece ravvisarsi una carenza di legittimazione dell'istante ad accedere a tutta la documentazione istruttoria, ai documenti depositati dalla Protezione Civile nell'ambito del procedimento *de quo* nonché a quelli relativi all'istruttoria che ha portato all'individuazione e scelta della, rispetto ai quali il si pone in una posizione di estraneità e terzietà.

Con riferimento a tali documenti l'istanza appare volta ad effettuare un controllo sull'operato della amministrazione caratterizzato da fini ispettivi, inammissibile attraverso lo strumento dell'accesso *ex lege* 241/'90. *“Costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un'attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell'art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id., IV, 22 giugno 2016 n. 2275)”*. Alle Associazioni non è possibile riconoscere un generale potere di accesso a fini ispettivi e "di vigilanza" perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato n. 7991/2013), come invece previsto a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90. Se è vero infatti che *“anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l'art. 22 della l. n. 241/'90, che consente l'accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'accesso”* (CdS Sez IV n.4644 del 2015), non è sufficiente ai fini dell'accesso la deduzione di un generico e indistinto interesse alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A.

FATTO

Le intestate Associazioni, per il tramite dei loro legali rappresentanti pro tempore, hanno presentato alla Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. un’istanza d’accesso avente il seguente oggetto:

- atti e/o documenti relativi al contratto stipulato con, per il programma: ".....", attualmente trasmesso su Rai, nonché, ogni altro documento contenente l'ammontare complessivo ed analitico di ogni emolumento concesso dalla Rai al conduttore e autore in parola per la realizzazione del programma;
- atti e/o documenti relativi alle autorizzazioni concesse ai fini della messa in onda, ivi inclusa l'attività istruttoria posta in essere ai fini delle valutazioni compiute in termini di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
- atti e/o documenti relativi ai dati d'ascolto del programma in parola.

Tale istanza fa riferimento ad un programma radiofonico trasmesso su Rai che *“a giudizio delle istanti, al di là della connotazione formale (...) è connesso ad un servizio informativo pubblico”*. Motivavano l’istanza con riguardo alla vicenda dell’avvenuta espressione, da parte del conduttore, di una frase giudicata *“di matrice maschilista, violenta e pericolosa”*, anche secondo le segnalazioni di alcuni radioascoltatori. Tale vicenda, ad opinione delle ricorrenti, si colloca nell’ambito di un più diffuso atteggiamento di maschilismo che connota i programmi Rai.

La RAI S.p.a., con provvedimento del, rigettava l’istanza ritenendola non supportata da un reale, concreto ed attuale interesse all’accesso richiesto nonché carente della strumentalità con la tutela dei soggetti rappresentati, e quindi mossa da un intento ispettivo *“volto ad una indagine a tutto campo sull’operato di Rai, preordinato esclusivamente alla ricerca di ipotetiche e meramente eventuali violazioni, in aperto contrasto con quanto disposto dall’art. 24, comma 3 della Legge 241/1990”*. Precisava che *“lo svolgimento dell’attività informativa è pur sempre rimessa alle valutazioni editoriali delle singole reti e testate nell’esercizio del diritto di critica e di cronaca quale esplicazione della prevalente libertà di espressione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione”*. Evidenziava inoltre che *“Non esiste, pertanto alcun “procedimento amministrativo” e men che meno “documenti amministrativi””*

Avverso tale provvedimento le istanti, entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Prof. adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che non appare evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta in ostensione e l'interesse enunciato dalle richiedenti, con riferimento alla vicenda narrata. Tale difetto di rispondenza tra i documenti chiesti e quanto si intende tutelare lascia trasparire una finalità di controllo sull'agire della amministrazione, inammissibile *ex lege* 241/'90. Come costantemente richiamato da questa Commissione "*costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un'attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell'art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id., IV, 22 giugno 2016 n. 2275)*". Alle Associazioni, poi, non è possibile riconoscere un generale potere di accesso a fini ispettivi e "di vigilanza" perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato n. 7991/2013).

La Commissione precisa che devono comunque ritenersi fermi gli eventuali obblighi di pubblicazione incumbenti sulla amministrazione, attinenti alla diversa fattispecie dell'accesso civico ex Dlgs 33/2013 che, comunque, esulano dalla competenza della Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ex artt. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006 e 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La signora, per il tramite dell'avv. di, ha presentato in data un'istanza d'accesso rivolta all'Ufficio Tecnico del Comune di (.....) avente ad oggetto documentazione relativa ad una procedura espropriativa su terreno di proprietà, *pro quota*, della medesima.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, la signora, per il tramite dell'avv., ha adito la Commissione con ricorso dell'.....

DIRITTO

La Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata in data, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente - con istanza ricevuta il - di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso la signora ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente - con istanza pervenuta il - di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, il sig. ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig., preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente - con istanza pervenuta il - di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, il sig. ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente - con istanza pervenuta il - di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, la sig.ra ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente - con istanza pervenuta il - di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, la sig.ra ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente - con istanza pervenuta il - di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso il sig. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente - con istanza pervenuta il - di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, il sig. ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato –

FATTO

Il sig., sostituto commissario in servizio presso il del Reparto Mobile di, in data aveva presentato un'istanza d'accesso rivolta al medesimo ufficio avente ad oggetto tutta la documentazione relativa “alla negazione del recupero di permesso breve per il giorno””. Tale richiesta d'accesso veniva accolta con provvedimento del con consegna della documentazione detenuta dalla amministrazione.

Eccependo la carenza di esplicita motivazione del provvedimento di diniego di recupero del permesso, in data, il sig. presentava ulteriore istanza, chiedendo di poter conoscere le motivazioni che avevano determinato il diniego della amministrazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente responsabile ribadisce di aver già inviato tutta la documentazione in possesso della amministrazione e nel merito deduce di non aver mai opposto diniego alla originaria richiesta di accesso – accolta totalmente – e che le doglianze relative ad una carenza di motivazione del provvedimento devono essere avanzate in altra sede.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che, essendo già nota la non esistenza di ulteriore documentazione rispetto a quella già ostesa, la richiesta del si connota quale richiesta di informazioni da esplicitarsi tramite l'*adozione* di un provvedimento non ancora formato ed esistente. Tale richiesta deve considerarsi inammissibile ai sensi delle disposizioni di cui all' art. 22.4 della Legge 241/'90 nonché dell'art. 2.2 del DPR 184/2006 secondo il quale l'accesso si esercita con riferimento a documenti materialmente esistenti al momento della richiesta con la precisazione che la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso ricevute. Il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: E-distribuzione S.p.A.

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avv. del Foro di, ha presentato in data una richiesta formale d'accesso rivolta alla E- distribuzione S.p.A., società di gestione di fornitura elettrica, avente il seguente oggetto: *“iter procedurale, i documenti e gli elaborati tecnici-amministrativi di installazione di un palo a servizio di una linea elettrica richiesta da un privato, posizionato a confine tra la particella n. e n., foglio del Comune di quest'ultima di proprietà del fondo agricolo del proprio assistito”*. Maturato il silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. trasmetteva in data sollecito di risposta.

La E-distribuzione S.p.A., in data, inviava al legale del richiedente risposta di presa in carico dell'istanza di accesso agli atti.

Non avendo ricevuto alcuna ulteriore comunicazione né la documentazione oggetto d'istanza il sig., per il tramite dell'avv., ha adito la Commissione con ricorso dell'.....

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dall'ultimo provvedimento espresso della amministrazione, emesso in data 25 agosto 2020, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) – Ufficio Centrale di Bilancio

FATTO

Il signor, ex di di ruolo del MIT, ha presentato un'istanza datata rivolta all'Ufficio Centrale di Bilancio del MIT ed avente il seguente oggetto:

- “decreti direttoriali di collocamento a riposo dell'Ing. nella disponibilità – anche in copia fotostatica – di codesto Ufficio, nonché agli altri atti amministrativi formati da codesto Ufficio nell'ambito del procedimento di controllo svolto in funzione della apposizione del visto di regolarità amministrativa contabile e relativo al procedimento amministrativo di collocamento a riposo del sunnominato dipendente”.

Individuava la situazione legittimante l'accesso nella “eventuale indebita corresponsione di voci stipendiali non dovute al sunnominato dipendente e che potrebbero aver negativamente inciso sulle analoghe somme spettanti per lo stesso titolo allo scrivente, nonché per le tutele accordate dalla legge al dipendente che segnala illeciti (ai sensi dell'art. 54 bis del Dlgs 165/2001).

L'amministrazione adita emetteva provvedimento di rigetto dell'istanza presentata evidenziando, in sostanza, che l'Ufficio Centrale di Bilancio adito “espleta un esame preventivo di legalità dal punto di vista contabile degli atti di spesa e non entra nel merito delle scelte, atteso che la potestà provvedimentale è solo dell'Amministrazione attiva” e che quindi la competenza del merito della vicenda in oggetto compete agli Uffici del Ministero.

Avverso il predetto provvedimento di rigetto il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato sig. - cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono - come prescritto a pena di inammissibilità dagli art. 12 comma 4 lett. b) e 12 comma 7 lett.

c) del DPR 184/2006. Fermi rimangono gli eventuali obblighi di pubblicazione incombenti ex *lege* in capo alla amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006, fermi restando gli eventuali obblighi di pubblicazione incombenti sulla amministrazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) - Direzione generale del personale e degli Affari Generali

FATTO

Il signor, ex di ruolo del MIT, ha presentato alla Direzione Generale del personale e degli Affari Generali del MIT un'istanza d'accesso datata Chiedeva in particolare di accedere al:

- *“provvedimento amministrativo con il quale la Dott.ssa, attualmente inserita nei ruoli dirigenziali di del M.I.T., sia risultata vincitrice di un concorso pubblico per il reclutamento della suddetta funzionaria nei ruoli di di una amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 28 del D. Leg. 165/2001;*
- *provvedimento amministrativo di collocamento in aspettativa della Dott.ssa registrato presso il competente U.C.B. con il n. del con indicazione del nominativo del Responsabile unico del procedimento che ne ha curato la fase istruttoria”*

Motivava l'istanza allegando *“un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti relativi alla procedura seguita dal MIT per l'inserimento nei ruoli di per le evidenti conseguenze economiche negative per il sottoscritto derivanti dalla corresponsione di voci della retribuzione”*. E inoltre, quanto al documento di cui al punto 2 della richiesta, che *“I contenuti dell'atto di cui si è chiesta l'ostensione sono dunque funzionali, assieme a quanto richiesto sub. 1, ad assicurare l'attendibilità delle segnalazioni effettuate dallo scrivente anche ai sensi del richiamato art. 54 bis del D.Leg. 165/2001 ed in relazione al quale si determinano le tutele per le quali il ricorrente ha un interesse concreto ed attuale contro le misure discriminatorie adottate negli anni dall'Amministrazione di appartenenza”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si evidenzia che: *“La costante e ciclica reiterazione di domande di accesso agli atti proposte dall' Ing., in particolare con riferimento alla posizione della Dott.ssa (che peraltro non ha mai concorso con l'Ing. allo stesso posto di funzione né ha mai avuto situazioni di contrasto o di contenzioso con il richiedente che risultino a questa Direzione), non appare mai motivata da un interesse concreto ed attuale dell'Ing. Anche nella richiesta di accesso del, l'interessato fa riferimento ad un interesse collegato alla retribuzione di risultato del, anno in cui lo stesso non prestava servizio al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in quanto titolare di un incarico di Commissario Governativo (retribuito quindi da altro soggetto giuridico) e, pertanto, non destinatario di retribuzione di risultato da parte del MIT”*.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso alla controinteressata Dott.ssa- cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono - come prescritto a pena di inammissibilità dagli art. 12 comma 4 lett. b) e 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006. Fermi rimangono gli eventuali obblighi di pubblicazione incombenti in capo alla amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006, fermi rimanendo gli eventuali obblighi di pubblicazione incombenti in capo alla amministrazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento del Tesoro - Direzione

FATTO

Il sig. riferisce di aver presentato, in data, un'istanza rivolta alla Direzione del Dipartimento del Tesoro chiedendo in particolare di accedere “*ad ogni documento amministrativo detenuto dal Dipartimento del Tesoro e pubblicato in Gazzetta Ufficiale coi tassi praticati dal 24 marzo 1996 (entrata in vigore della legge 108/96) al 1 aprile 1997*”. Motivava l'istanza con riferimento alla propria qualità di fideiussore di contratto di mutuo chirografario ed evidenziando l'utilità della predetta documentazione per la tutela della propria posizione personale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ha precisato quanto segue.

L'amministrazione ha riferito che “*pochi minuti prima*” della predetta richiesta di accesso il sig. aveva inviato mail con richiesta di informazioni sulla 'classificazione' delle operazioni di finanziamento chirografarie, chiedendo di “*conoscere in quale categoria di operazioni creditizie sono state classificate le operazioni di finanziamento chirografarie dall'entrata in vigore della legge 108/96 (dal 24 marzo 1996) fino all'aggiornamento delle Istruzioni in vigore dal II trimestre 1997, nonché informazioni relative alla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro dei decreti di classificazione del 23 settembre 1996, 24 settembre 1997 e 22 settembre 1998*”. A tale richiesta l'amministrazione dava riscontro con mail del, e con pec del successivo nonché con pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione effettivamente detenuta.

Nella memoria ha precisato inoltre che alla richiesta d'accesso successivamente inoltrata dal, “*non avrebbe potuto e non può ogni caso fornire altra risposta se non quella già fornita al ricorrente nella risposta inviata al ricorrente via e-mail il e via PEC il Non sussistono - infatti - altri documenti amministrativi in possesso di questa Amministrazione al di fuori dei decreti di classificazione relativi ai tassi soglia sopra richiamati - che sono stati prontamente pubblicati sul sito il e i cui link sono stati a lui inviati nelle e-mail di risposta del e del, allegate. Nell'istanza di accesso di cui trattasi, peraltro, lo stesso richiedente dichiara espressamente di essere a conoscenza che il primo decreto tassi applicabile per aprile-giugno 1997*”.

DIRITTO

La Commissione osserva che, a fronte della avvenuta pubblicazione della documentazione oggetto di interesse sul sito istituzionale della amministrazione - con successiva indicazione dei relativi *link* per la consultazione - deve ritenersi parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento a tali documenti. Con riguardo invece alla richiesta della ulteriore documentazione, rispetto a quella già messa a disposizione, il ricorso deve essere rigettato a fronte della dichiarata inesistenza di tali documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, con riferimento alla documentazione poi pubblicata, rigettandolo per il resto a fronte della dichiarata inesistenza di ulteriore documentazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

FATTO

La sig.ra, per il tramite dell'avv. del Foro di, ha presentato in data un'istanza rivolta all' Agenzia delle Entrate di chiedendo di accedere a documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale relativa al proprio coniuge. Motivava l'istanza deducendo una finalità difensiva della documentazione richiesta nell'ambito del pendente procedimento di separazione tra i coniugi.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del avverso il quale la sig.ra, per il tramite dell'avv., ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data del provvedimento di rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig., in data, ha presentato alla Commissione una richiesta di revocazione relativa alla decisione, resa dalla stessa nella seduta del - notificata al ricorrente a mezzo pec il successivo - con la quale aveva rigettato il ricorso poiché il diniego gravato si fondava su norma regolamentare.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta di revocazione deve ritenersi tardiva avendo ad oggetto una decisione del

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza revocatoria irricevibile perché tardiva.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione due separate istanze di revocazione aventi ad oggetto la decisione presa nella seduta del, l'altra la decisione della Commissione resa nella seduta del

A fondamento delle sue istanze il ricorrente deduce, quanto alla prima, che l'Autorità avrebbe falsamente attestato di aver consentito l'accesso a tutto quanto presenta nel fascicolo, mentre non sarebbe possibile evincere a chi fu inviata la sua denuncia presente in quel fascicolo; quanto alla seconda il ricorrente lamenta pure che l'Autorità avrebbe dichiarato talune circostanze di fatto in ordine al contenuto del fascicolo, così inducendo in errore la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene preliminarmente di trattare congiuntamente le due istanze, per quanto le stesse si riferiscano a due diverse decisioni della Commissione. Può, pertanto, disporsi la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva.

Entrambe le istanze risultano inammissibili in quanto si fondano sul fatto che l'Autorità avrebbe fornito alla Commissione dichiarazioni non veritiere. Non spetta, infatti, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi adottati dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione, riunite le istanze, le dichiara inammissibili

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza rivolta alla Direzione Provinciale di dell'Agenzia delle Entrate chiedendo di accedere alla documentazione del procedimento di controllo formale della propria dichiarazione dei redditi del, del quale aveva ricevuto comunicazione da parte della medesima amministrazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale precisa di non aver fornito riscontro alla richiesta d'accesso, nel comunicare la conclusione del procedimento, perché non esiste ulteriore documentazione rispetto a quella già in possesso del contribuente e prodotta dallo stesso in allegato al presente ricorso.

DIRITTO

La Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di non esistenza di ulteriore documentazione rispetto a quella già detenuta dal ricorrente non può che rigettare il ricorso.

Dispone tuttavia la trasmissione al sig., a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente ritenuta di utilità per il ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso per inesistenza della documentazione oggetto di istanza, disponendo la trasmissione al ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Interni - Ufficio Attività Concorsuali presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane

FATTO

La sig.ra ha partecipato al concorso per titoli per posti del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del del Capo della Polizia. Si classificava alla posizione, idonea non vincitrice.

In data la sig.ra ha presentato formale istanza d'accesso all' Ufficio Attività Concorsuali presso la Direzione Centrale Per le Risorse Umane del Ministero degli Interni. Chiedeva in particolare di accedere agli stralci dei fogli matricolari di vincitori, limitatamente ad alcuni titoli di servizio.

Motivava l'istanza con riferimento alla vicenda, già nota all'amministrazione, della rilevazione di un *baco informatico* che avrebbe inficiato la graduatoria per l'erronea attribuzione dei punteggi – determinando diversi contenziosi per disparità di trattamento.

Con provvedimento del l'amministrazione adita, ritenendo esplorativa la richiesta avanzata, limitava l'accesso ai documenti relativi a soli vincitori autonomamente individuati.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto: la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – ad accedere agli atti del concorso al quale ha partecipato. Tale interesse, come noto, sussiste *in re ipsa* per il solo fatto dell'avvenuta partecipazione alla selezione. Nel caso di specie, si osserva poi, la richiedente vanta un interesse ulteriore e di tipo difensivo ad accedere alla documentazione specificamente richiesta: l'avvenuta rilevazione di un vizio che potrebbe aver alterato la graduatoria rende necessaria la verifica – da parte della ricorrente, idonea non vincitrice – della correttezza dei punteggi attribuiti ai concorrenti indicati. Ciò anche perché, si apprende, è stato rappresentato dalla Commissione Esaminatrice che l'“omogeneità di valutazione la si può constatare solo con la lettura del foglio matricolare che contiene le informazioni necessarie”. Ad avviso della Commissione, poi, la particolare vicenda occorsa giustifica

la verifica dei documenti non solo relativa ad un “campione minimo”, autonomamente individuato dalla amministrazione. Non appare, inoltre, che il numero dei concorrenti indicati, cui la documentazione richiesta si riferisce, possa considerarsi di una mole tale da non poter evadere la richiesta ostensiva che, eventualmente, potrà essere soddisfatta in maniera graduale.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.C.S., "....."

FATTO

Il sig., in qualità di genitore di alunna frequentante l'Istituto "..... -" di, in data ha presentato, al medesimo istituto, istanza di accesso avente ad oggetto diversa documentazione relativa alla assegnazione comodato d'uso di un dispositivo digitale per la fruizione della DAD/DID.

Motivava l'istanza con riferimento al rigetto della domanda di assegnazione di PC, avanzata per la didattica a distanza della propria figlia, essendo venuto a conoscenza di una assegnazione successiva.

L'amministrazione forniva riscontro parziale all'istanza ricevuta con provvedimento del e, conseguentemente, il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta nota del ricorrente dalla quale si evince che lo stesso è stato poi convocato dalla Dirigente Scolastica ai fini dell'esercizio dell'accesso, come da allegato verbale del

Il ricorrente richiede comunque una pronuncia della Commissione *"valutata sia la legittimità o meno del diniego parziale opposto dall'Istituto Scolastico "..... -" di in data (...) che la completezza ed esaustività dei dati ed delle informazioni rilasciate il dal predetto istituto scolastico (come risultante da allegato verbale (...)) a riscontro delle istanze formulate dal sottoscritto"*.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente, la quale ribadendo di aver consentito l'accesso alla documentazione detenuta, nel pieno rispetto della normativa sull'accesso, insiste per il rigetto del ricorso presentato.

DIRITTO

La Commissione preso atto della convocazione del ricorrente ai fini dell'esercizio dell'accesso, successiva alla presentazione del ricorso, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento alla documentazione già ostesa, osservando per il resto quanto segue.

Con riferimento alla richiesta del ricorrente di una pronuncia, da parte di questa Commissione, sull'originario diniego parziale del si osserva che tale provvedimento appare superato dalla successiva convocazione da parte dell'Istituto per l'esercizio dell'accesso, avvenuto in data, con la precisazione che l'amministrazione conserva sempre il potere di decidere - anche a fronte di eventuale silenzio, parziale o totale, inizialmente serbato.

Quanto alla richiesta di valutazione della “completezza ed esaustività dei dati e delle informazioni rilasciate” la Commissione osserva che tale *controllo* non è di propria competenza: il ricorrente avrebbe dovuto precisare, nelle integrazioni del ricorso successive all’incontro del, quali documenti non sono stati effettivamente messi a disposizione dall’Istituto, così evidenziando l’eventuale parzialità dell’accesso. La documentazione offerta dall’Istituto appare infatti, già *prima facie*, soddisfacente dell’interesse del richiedente.

Tale circostanza è stata poi confermata dalla amministrazione resistente, in sede di memoria difensiva.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rigettandolo quanto alla *implicita* richiesta di ulteriore documentazione, poiché non esistente agli atti della amministrazione adita.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Compartimento della Polizia Stradale per il “.....” – Sezione di

FATTO

Il sig., assistente della Polizia di Stato in data, ha presentato un’istanza d’accesso rivolta al Compartimento della Polizia Stradale per il “.....” – Sezione di

Chiedeva in particolare di accedere a “*copia degli atti e la documentazione del ricorso e delle controdeduzioni, inerenti il verbale di contestazione Codice della Strada N.** del**”. Motivava l’istanza evidenziando la propria qualità di verbalizzante della predetta contestazione.

Con nota del l’amministrazione adita invitava il richiedente a specificare l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso richiesto, invito al quale ottemperava evidenziando di essere venuto a conoscenza dell’avvenuta presentazione di ricorso, poi accolto, avverso il predetto verbale innanzi al Prefetto di, precisava inoltre che “*l’ufficio verbali ha utilizzato, in sede di controdeduzioni, la relazione che accompagnava il verbale senza altro richiedere e avvertire o consultare il medesimo**”. Evidenziava quindi il proprio interesse a verificare l’eventuale commissione di errori, nel proprio interesse – anche ai fini della preparazione professionale - nonchè nell’interesse dell’Amministrazione di appartenenza.

Contestualmente chiedeva, inoltre, di poter ricevere copia della normativa dei sistemi di emergenza con i suoni autorizzati, a disposizione dell’Organo operante.

L’amministrazione rigettava l’istanza con provvedimento del eccependo che “*la motivazione di accrescere la propria preparazione debba trovare risposta in sede di aggiornamento professionale (...) e non nella visione di atti che potrebbero peraltro non riguardare vizi procedurali?*”

Avverso tale provvedimento di rigetto il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione la quale, in sostanza, ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, per quanto attiene alla richiesta d’accesso avente ad oggetto il *ricorso* ed i relativi documenti “di parte”, il gravame avrebbe dovuto essere notificato al controinteressato - ricorrente innanzi alla Prefettura di, avverso il verbale in oggetto, noto al sig. Pertanto con riferimento a tale parte il ricorso deve ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett.

c) del DPR 184/2006 per mancata notifica al controinteressato. Con riferimento invece alla richiesta delle *controdeduzioni* della amministrazione, la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi fondato ravvisandosi un interesse differenziato del sig. ad accedere a tale documentazione, complementare alla verbalizzazione dallo stesso estesa. Ciò anche al fine di verificare la correttezza del proprio operato e le argomentazioni avanzate in merito alla vicenda dalla amministrazione resistente. Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento anche con riferimento alla richiesta di copia della “*normativa dei sistemi di emergenza con i suoni autorizzati, a disposizione dell’Organo operante*” non ravvisandosi alcuna ragione di esclusione della stessa dall’accesso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente, dichiarandolo inammissibile, ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006, per la sola parte relativa al ricorso proposto dal controinteressato ed ai relativi documenti di parte, e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane - - Sezione Trasferimenti

FATTO

Il sig., assistente della Polizia di Stato, in data ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Sezione Trasferimenti della Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Chiedeva in particolare di accedere all' "*istruttoria intrapresa in relazione all'istanza di trasferimento presentata dallo scrivente, compreso il parere negativo inserito nel portale trasferimenti il, a seguito della notifica della RISERVATA AMMINISTRATIVA avente protocollo (...)*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento di trasferimento per il quale ha presentato domanda.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Personale.

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta all'Ufficio del Personale della Questura di e deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla stessa, ha adito la Commissione con ricorso del

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: E-distribuzione S.p.A.

FATTO

La sig.ra, per il tramite dell'avv. di, ha presentato in data un'istanza rivolta alla E-Distribuzione Spa, società di gestione di fornitura elettrica, chiedendo di accedere alla “*autorizzazione all'installazione di n. tralicci che conducono una linea elettrica collocati sul fondo della mia assistita, come in premessa identificata, sito nel comune di (.....) al foglio part. n. e n.*”.

Motivava l'istanza con riferimento alla avvenuta collocazione dei predetti tralicci sul fondo di sua proprietà sito nel comune di (.....) ed evidenziando la necessità di verificare il titolo in forza del quale era stata costituita tale servitù coattiva di elettrodotto.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto in considerazione della propria qualità di proprietaria del fondo su cui sono stati impiantati i menzionati tralicci elettrici ed avendo pertanto a diritto a visionare la documentazione relativa alla servitù di elettrodotto sullo stesso costituita. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio della Direzione Provinciale di

FATTO

La s.r.l. è una società che opera nel settore della produzione di energia fotovoltaica ed è titolare del diritto di superficie, per la costruzione ed il mantenimento di una centrale fotovoltaica, su un'area censita al foglio particelle e

Nel maggio del alla S.r.l. è stato comunicato, da parte del Comune di, un avviso di accertamento d'ufficio (prot. / del), nel quale si dà atto che *«dal controllo dei dati provenienti dal Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (.....), è emerso che l'unità immobiliare censita al foglio particella (...) è stata soggetta a rettifica della rendita mediante il metodo della c.d. rendita proposta di cui al D.M. 701/94 (DOCEFA) (...)»*. In forza dell'intervenuta rettifica in aumento della rendita dell'impianto, l'ente pubblico ha ricalcolato, in misura maggiore, l'IMU dovuta dalla Srl, per i periodi d'imposta e, *“pretendendone da essa il pagamento, nella sua veste di soggetto passivo, in uno con i maggiori interessi e sanzioni?”*.

Conseguentemente la, per il tramite dell'avv. di, ha presentato in data un'istanza rivolta alla Ufficio Provinciale Territorio della Agenzia delle Entrate di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- 1) atto di rettifica della rendita delprot. in atti dal VARIAZIONE DI CLASSAMENTO Nn. /, notificata con prot. / del
- 2) denunce n. / e n. / presentate in data (protocollo) e in data (protocollo

Motivava l'istanza anche con riferimento alla avvenuta impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di, dei *“..... atti impositivi, unitamente all'atto di variazione di classamento in essi menzionato, della cui esistenza essa ha peraltro avuto conoscenza solo con la lettura degli avvisi di accertamento: detto atto, invero, non le è stato mai notificato”*. Deduceva dunque una finalità difensiva della documentazione richiesta.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del ritenendo la richiesta carente di motivazione ed evidenziando che *“in questo caso specifico il soggetto richiedente la documentazione non risulta tra i titolari di diritti reali sugli immobili stessi all'epoca dell'emissione dell'avviso di accertamento”* e precisando *“che la rettifica della rendita catastale è stata notificata ai*

titolari di diritti reali sull'immobile all'epoca dell'accertamento e correttamente recapitata (rispettivamente in data e ai due soggetti titolari di diritti reali sugli immobili).

Avverso tale provvedimento la s.r.l., per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto in considerazione della avvenuta notifica alla stessa degli avvisi di accertamento, connessi alla documentazione richiesta.

La società ha dedotto altresì un interesse difensivo dei documenti oggetto di istanza con specifico riferimento alla impugnazione degli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria e quindi l'accesso dovrà essere garantito alla stessa anche ex art. 24 comma 7.

Non si ravvisano, inoltre, esigenze di riservatezza da tutelare con riferimento alla tipologia dei documenti richiesti i cui dati sono, come anche precisato dalla amministrazione stessa, pubblicamente accessibili anche attraverso lo strumento della visura. Pertanto la richiesta documentale, avanzata dall'istante ai sensi della Legge 241/'90, dovrà essere soddisfatta dalla amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale - Ufficio Territoriale di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza rivolta alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di chiedendo, con riferimento al

- Sede legale ufficialmente registrata;
- Codice fiscale del consorzio;
- Data attribuzione del codice fiscale;
- Natura giuridica del consorzio;
- Attività dichiarata;
- Decorrenza dell'attività;
- Data di registrazione dell'atto costitutivo del consorzio.

Motivava l'istanza evidenziando la propria qualità di cittadino residente nel Comune di nonché dogliandosi di *“essere vessato da un ente che (...) nasceva con una denominazione diversa e con scopi altrettanto diversi e peraltro esauriti?”*

L'amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l'istanza ritenendo prevalenti le ragioni di tutela della riservatezza del consorzio controinteressato.

Avverso tale provvedimento il signor ha adito nei termini il Difensore Civico della Regione, il quale poi trasmetteva, per competenza, il ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso.

Per veniva memoria della amministrazione resistente la quale eccepiva, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva essendo l'Ufficio adito estraneo all'accertamento ed alla riscossione nei confronti del Consorzio in oggetto.

DIRITTO

Sul ricorso in oggetto la Commissione osserva che l'istanza presentata ha ad oggetto una richiesta di informazioni, relative al menzionato Consorzio, inammissibile ai sensi della disposizione di cui all'art. 22.4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Il, in qualità di atleta/tecnico di interesse nazionale od olimpico dell'Aeronautica Militare in servizio presso il Centro Sportivo del di, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento del procedimento di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-....., in quanto ritenuti dall'Amministrazione non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria del in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta del militare.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione

FATTO

Il presentava istanza di accesso ed estrazione copia all'Amministrazione resistente dell'estratto cronologico di targa di ciclomotore

La ricorrente espone che l'istanza di accesso sopra indicata trovava ragione in un sinistro stradale dalla medesima subito in bicicletta e nel rifiuto a lei opposto dall'Assicurazione di un autoveicolo, coinvolto nell'incidente, che le aveva liquidato, a titolo di acconto, una parte dei danni subiti. In particolare, l'Assicurazione dell'autoveicolo coinvolto, a fronte della domanda di pagamento integrale del danno subito dall'istante, replicava che esso doveva intendersi già integralmente soddisfatto, tenuto conto della condotta tenuta dall'istante, alla quale veniva attribuita la targa del ciclomotore

La rilevava l'errore in cui era incorsa l'Assicurazione, non avendo mai posseduto l'indicato ciclomotore ed essendo al momento dell'investimento in bicicletta.

La ricorrente chiedeva pertanto all'Amministrazione l'estratto cronologico della targa, al fine di provare che l'Assicurazione aveva confuso i due sinistri, di cui uno riferito all'istante e l'altro correlato allo stesso assicurato, stessa targa, stesso anno ma con diverse controparti coinvolte, al fine di dimostrare che la persona neopatentata che l'aveva investita aveva avuto altro sinistro.

Il, l'Amministrazione resistente concedeva un accesso parziale per motivi di riservatezza, permettendo così di dimostrare che non poteva esserci stata confusione tra due sinistri, in quanto dai documenti ottenuti risultava che la targa del ciclomotore era stata rilasciata il, a soggetto diverso dall'.....

Avverso il provvedimento di accesso parziale la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

La ricorrente lamenta nel ricorso che l'Amministrazione nell'aver omesso le generalità del titolare della targa del ciclomotore, ha impedito alla stessa di *«comunicare al titolare riguardo l'utilizzo fatto da parte dell'assicurazione di una targa associata a lui/lei stesso/a e di conoscere qualunque eventuale correlazione tra lo stesso e la macchina che mi ha investito»*.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava una nota con la quale rilevava di aver adeguatamente soddisfatto gli interessi dell'istante con l'accesso parziale, avendo fornito il dato che la suindicata targa era stata rilasciata il a persona diversa dall'..... e che tutt'ora risultava in possesso della stessa, di talché l'omessa indicazione del nome di tale persona teneva

conto del bilanciamento dei principi di riservatezza con quelli di accesso agli atti e degli interessi a quest'ultimo sotteso. Deduceva che il Consiglio di Stato (Ad. Plen.) 25-09-2020, n. 19 richiede ai fini dell'art. 24, comma 7 la necessità (o stretta indispensabilità per i dati sensibili o giudiziari) per la cura e la difesa dei propri interessi.

La Commissione, nella seduta del, rilevato che l'Amministrazione aveva dedotto che il parziale diniego si fondava sulla necessità di tutelare la riservatezza di soggetto "controinteressato", ma che lo stesso non risultava individuato, né era individuabile al momento della presentazione dell'istanza di accesso, riteneva necessario che l'amministrazione stessa comunicasse l'istanza e il successivo ricorso alla Commissione a tale soggetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, affinché lo stesso potesse eventualmente esercitare la propria facoltà di opposizione. Riteneva inoltre necessario che parte istante precisasse se avesse nel frattempo trasmesso la documentazione acquisita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Assicurazione ed avesse avuto riscontro, producendo la relativa documentazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

Perveniva nota dell'Amministrazione che in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione nella seduta del u.s. provvedeva, con nota prot. dell'..... a notificare all'intestatario della targa la richiesta dei propri dati anagrafici e in assenza di esplicita opposizione entro il termine stabilito di 20 giorni si impegnava a comunicare tempestivamente le informazioni richieste.

DIRITTO

Preso atto dell'ottemperanza alla precedente ordinanza istruttoria, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita le parti a comunicare se le informazioni richieste siano state nel frattempo ostese, interrompendo nelle more i termini di legge.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Il, in qualità di atleta/tecnico di interesse nazionale od olimpico dell'Aeronautica Militare in servizio presso il Centro Sportivo del di, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento del procedimento di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-....., in quanto ritenuti dall'Amministrazione non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria del in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta del militare.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Il, in servizio presso l'Aeroporto di /....., in qualità di Atleta Sezione, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento della richiesta di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-....., in quanto ritenuti non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria del in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta del militare.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Servizio Trattamento Economico

FATTO

Il, luogotenente dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza, chiedeva all'Amministrazione resistente di verificare se nei dati inviati all'INPS utili al fine di determinare il proprio trattamento pensionistico vi fossero anche le indennità accessorie percepite nel periodo dal al, durante un servizio svolto all'estero.

Il, facendo seguito alla richiesta sopra indicata, l'Amministrazione resistente inviava all'INPS due cedolini relativi agli emolumenti riconosciuti al e da questi trasmessi alla stessa Amministrazione resistente.

Il il invitava l'Amministrazione resistente ad inviare all'INPS gli ulteriori cedolini relativi al periodo sopra indicato.

Il l'Amministrazione comunicava la conclusione del procedimento di ricalcolo e rilevava che in assenza di ulteriore documentazione vi era l'impossibilità di procedere ad ulteriore riliquidazione.

Il il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia di tutti gli atti, ivi compresi *«gli appunti rilevanti, regolarmente protocollati e facenti parte integrante della suddetta istanza del, fatta eccezione per il foglio n. / del u.s. e delle missive a seguito del;, e»*.

L'istanza era motivata con la necessità di accertare l'esatta determinazione della pensione corrisposta.

L'..... l'Amministrazione resistente riscontrava positivamente l'istanza di accesso come sopra riportata, incumbendo sul richiedente l'onere di indicare eventuali ulteriori documenti.

Avverso tale ultimo provvedimento il ricorrente propone ricorso alla Commissione affermando che l'Amministrazione ha trasmesso la documentazione - peraltro tutta già in suo possesso - ed ha affermato *«che incombe sul richiedente l'onere di indicare ulteriori eventuali documenti»*.

Il ricorrente ha specificato che nessun tipo di accertamento sarebbe stato espletato dal responsabile del procedimento, che avrebbe dovuto computare d'ufficio (e non dietro specifica istanza) le indennità accessorie e che perdura un danno economico per un'indennità che doveva essere segnalata d'ufficio.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha concluso affermando che la posizione assicurativa potrà essere aggiornata soltanto all'atto della ricezione della documentazione relativa ai richiamati emolumenti accessori da parte del competente Ufficio del Ministero della Difesa, cui è stata già trasmessa.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione di riscontro all'istanza di accesso datata, deve osservare che dal versante specifico del diritto di accesso il ricorso oggi in decisione è inammissibile, in quanto trattasi di una lamentela per il ritardo con cui la pratica è stata trattata, né è stato indicato da parte dell'accedente alcun ulteriore documento cui accedere.

Non costituiscono, peraltro, documenti amministrativi le mere minute (appunti) né gli scritti informali (su punto cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2014 n. 1663).

La Commissione ricorda che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (ex multis Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2013, n. 5099; sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3267; sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; 10 aprile 2003, n. 1925), così che è inammissibile l'istanza di accesso avente ad oggetto l'acquisizione di dati, notizie ed informazioni e non di documenti, l'oggetto del diritto di accesso essendo proprio i soli documenti esistenti e non anche quelli inesistenti e mai formati (Cons. St., sez. V, 20 novembre 2013, n. 5483); inoltre, l'ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato (Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515; sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283; sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414), e l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi all'amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013, n. 3779).

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Il il, in servizio presso il di, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento della richiesta di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-....., in quanto ritenuti non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

FATTO

Il, attualmente detenuto presso il carcere di massima sicurezza di, presentava, a mezzo degli avv. e, istanza di accesso al provvedimento di classificazione, emesso nei suoi confronti, di data ed estremi sconosciuti; classificazione a cui sono sottoposti i detenuti nell'ambito del sistema dell'Alta Sicurezza (suddiviso in tre distinte sottocategorie AS1, AS2, AS3) e in ragione della quale, ai destinatari, sono dedicate differenti strutture penitenziarie.

La suindicata istanza era motivata dall'esigenza di consentire all'istante l'esercizio del diritto di difesa, non essendo note le motivazioni poste a fondamento dello stesso e ciò tenuto conto del fatto che, da un lato, il il veniva prelevato all'aeroporto di (.....) da personale della Polizia di Stato e trasferito al carcere di (.....), nonostante nell'atto allo stesso notificato fosse indicato quale luogo di esecuzione pena il carcere di e, dall'altro, che all'istante non poteva applicarsi un regime diverso da quello ordinario o quello ex art. 41 bis O.P.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Nel ricorso alla Commissione è stata prodotta la procura speciale a favore dell'Avv., relativa alla sola proposizione del ricorso e non anche alla presentazione dell'istanza di accesso.

E' pervenuta memoria del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di data che ha affermato che quanto richiesto dal difensore non è stato osteso in quanto inerente alla materia della prima assegnazione presso un istituto penitenziario ed all'assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari, così come previsto dai capi l) e m) dell'art. 3 del D.M. 25.01.96 n. 115, in esecuzione del disposto dell'art. 24, secondo comma, legge 241/90, come modificato dall'articolo 16 della L 15/2005.

DIRITTO

La Commissione, in disparte il profilo che in sede di presentazione dell'istanza di accesso non è stata prodotta la procura rilasciata a favore degli Avv. e, osserva che l'Amministrazione resistente ha eccepito che l'art. 3 del decreto 25 gennaio 1996, n. 115, recante "Regolamento

concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso” sottrae all’accesso, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, le seguenti categorie di documenti:

- “l) documenti relativi alla prima assegnazione, al trasferimento ed alla traduzione dei detenuti e degli internati nonché al loro piantonamento in luoghi esterni di cura;
- m) documenti relativi all'assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari”.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, militare in servizio presso il di, inquadrato come atleta/tecnico di interesse nazionale od olimpionico, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento della richiesta di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-....., in quanto ritenuti non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria del in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta del militare.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, militare in servizio presso il Centro e dell'Aeronautica di, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento della richiesta di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-...., in quanto ritenuti non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria del in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta del militare.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, in qualità di atleta di interesse nazionale od olimpico dell'Aeronautica Militare in servizio presso il del di, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento del procedimento di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-...., in quanto ritenuti dall'Amministrazione non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotta in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, in qualità di atleta/tecnico di interesse nazionale od olimpico dell'Aeronautica Militare in servizio presso il del di, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento del procedimento di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-...., in quanto ritenuti dall'Amministrazione non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, militare in servizio presso il di, inquadrato come atleta di interesse nazionale od olimpionico, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento della richiesta di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-....., in quanto ritenuti non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria del in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere la richiesta del militare.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, militare in servizio presso il di, inquadrato come tecnico di interesse internazionale od olimpionico, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento della richiesta di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-, in quanto ritenuti non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, militare in servizio presso il di, inquadrato come atleta/tecnico di interesse nazionale od olimpionico, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento della richiesta di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-....., in quanto ritenuti non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, militare in servizio presso il di, inquadrato come atleta di interesse nazionale od olimpionico, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento della richiesta di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-....., in quanto ritenuti non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente,, in servizio presso il Comando delle e precedentemente presso il di, inquadrato come addetto sport militari e da combattimento, collocato in congedo dal, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento della richiesta di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nell'anno, in quanto ritenuti non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del Lazio.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, in qualità di atleta di interesse nazionale od olimpico avendo prestato servizio presso il di dell'Aeronautica Militare, inviava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento del procedimento di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-...., in quanto ritenuti dall'Amministrazione non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotta in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del Lazio.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, in qualità di atleta di interesse nazionale od olimpico, in servizio presso il di dell'Aeronautica Militare, inviava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento del procedimento di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-....., in quanto ritenuti dall'Amministrazione non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede.

Chiedeva di essere edotta in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del Lazio.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: INPS -

FATTO

Il, Ispettore Superiore della Polizia di Stato in congedo, presentava istanza di accesso all'Istituto resistente *“per l'acquisizione a mezzo telematica del foglio di calcolo e della determinazione relativi al Trattamento di Fine Servizio.”*

L'istanza era motivata dell'esigenza di tutela, anche in sede giudiziaria, dei propri diritti avendo riscontrato delle anomalie sul modello/....., fornito dall'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di

Il l'Amministrazione resistente, tramite mail, rispondeva che *«la quantificazione del TFS può essere richiesta esclusivamente con modalità telematica, ai fini della cessione ad un istituto bancario. Tale richiesta non risulta. Non si può, quindi, procedere»*

Qualificando tale invito come un rigetto della sua istanza di accesso, il ricorrente ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, non essendo indicato alcun riferimento normativo né il responsabile del procedimento.

Successivamente perveniva memoria dell'Inps in cui evidenziava di aver trasmesso la risposta fornita dall'Ufficio ossia che “L'articolo 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973, per il calcolo della quota retributiva della pensione, dispone, tra l'altro, che: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile..... e che ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, è stata data attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 54, trasmettendo il calcolo al ricorrente il”

La Commissione nella seduta del, preso atto della nota di parte resistente, dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Il il Sig. ha fatto presente che l'Inps ha allegato alla memoria, datata ed inviata anche a parte ricorrente, la risposta ad una diffida inoltrata al medesimo Istituto dal ricorrente in data, finalizzata all'adempimento del ricalcolo della propria pensione attraverso l'applicazione di una quota retributiva più elevata rispetto a quella attribuita.

Ha quindi rilevato che la risposta fornita dall'INPS di, alla Commissione era fuorviante e non pertinente con quanto esplicitamente richiesto, cioè il dettaglio della modalità di calcolo del trattamento di fine servizio.

Nella stessa istanza il ricorrente ha chiesto di non considerare cessata la materia del contendere ma di riesaminare il caso.

DIRITTO

La Commissione invita le parti a chiarire quale sia la difformità tra la diffida formulata dall'istante il e la richiesta formulata nell'istanza di accesso del e in particolare invita l'Inps a precisare se la risposta fornita al ricorrente sia da ritenersi esaustiva in relazione ad entrambe le istanze.

PQM

La Commissione chiede alle parti di volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, in qualità di atleta/tecnico di interesse nazionale od olimpico, in servizio presso il di dell'Aeronautica Militare, inviava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento del procedimento di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-...., in quanto ritenuti dall'Amministrazione non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede.

Chiedeva di essere edotta in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, in qualità di atleta/tecnico di interesse nazionale od olimpico, in servizio presso il di dell'Aeronautica Militare, inviava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento del procedimento di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-...., in quanto ritenuti dall'Amministrazione non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede.

Chiedeva di essere edotta in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, in qualità di atleta/tecnico di interesse nazionale od olimpico, in servizio presso il del dell'Aeronautica Militare, inviava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento del procedimento di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-...., in quanto ritenuti dall'Amministrazione non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede.

Chiedeva di essere edotta in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Intendenza dell'Aeronautica Militare - Ufficio Trattamento economico -

FATTO

Parte ricorrente, militare in servizio presso il di, inquadrato come atleta/tecnico di interesse nazionale od olimpionico, inviava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei documenti posti a fondamento della richiesta di recupero degli emolumenti e del relativo calcolo, percepiti dall'istante a titolo FESI (Fondo per l'Efficienza Servizi Istituzionali) nel periodo-....., in quanto ritenuti non dovuti in relazione all'attività svolta fuori sede come atleta/tecnico.

Chiedeva di essere edotto in merito ai presupposti e alle ragioni giuridiche posti a fondamento del procedimento di recupero delle somme; alle modalità di calcolo che hanno determinato il valore richiesto ovvero del prospetto analitico conteggi e di estrarre copia di ogni eventuale atto e documento da cui verificare le richieste ragioni giuridiche e il processo di calcolo delle somme in oggetto.

L'istanza si fondava sulla presunta illegittimità di tale recupero.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; è stato evidenziato nel ricorso alla Commissione che, al fine di annullare gli atti di recupero somme, l'istante ha proposto ricorso al Tar del

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver provveduto ad accogliere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: INPS –

FATTO

Il, ex coniuge di, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso "*all'estratto conto INPS e assegni pensionistici eventualmente percepiti da quest'ultima al fine di addivenire ad una eventuale rideterminazione dell'assegno divorziale corrisposto*".

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso, perché l'estratto contiene i dati previdenziali e non dati reddituali, finanziari e patrimoniali e mancava il collegamento tra la conoscenza del documento e la situazione giuridica da tutelare.

Avverso tale rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale ribadiva il diniego all'accesso richiesto rilevando che l'istanza *«risulta non meritevole di accoglimento, perché informazioni e i documenti richiesti afferiscono ad una terza persona»*.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione - mediante raccomandata a.r., e della ricezione della raccomandata - di copia del ricorso alla controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto

FATTO

Il, in qualità di rappresentante sindacale della di formulava richiesta di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione *«informativa Successiva a.s.-..... recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS [Fondo Integrativo d'Istituto], gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi» nonché «copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 1 L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. / recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno».*

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il la Dirigente Scolastica negava l'accesso sul presupposto che *«non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni» e «per carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale».*

Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva nei termini ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria dell'Amministrazione, che deduceva che l'istanza di accesso non conteneva alcuna firma autografa e/o digitale, facendo parte ricorrente riferimento ad una richiesta del protocollata al n. del giorno seguente (.....), mentre il documento che riguarda l'I.C. di aveva come numero di protocollo il n. /

Inoltre circa l'interesse posto a fondamento dell'istanza di accesso, ossia che *«tali informazioni sono necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali e di la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo della risorse»*, deduceva che la sig.ra, rappresentante sindacale della di, non aveva sottoscritto il ricorso alla Commissione e che la RSU della Scuola non aveva inoltrato alcuna richiesta di chiarimento.

Infine rilevava che nella provincia di erano state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.

La Commissione, nella seduta del riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse la precisazione in ordine a quale documentazione intendesse accedere e a precisare il numero di protocollo, nonché fornisse chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento «alla

verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della e di", interrompendo nelle more i termini di legge.

La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente, quanto all'interesse, ha rappresentato che l'interesse di è l'accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l'utilizzo delle risorse del FIS, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2018 n. 4417.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie il documento richiesto inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando un interesse di tipo endoprocedimentale all'ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo

generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità.

Inoltre, considerato che i sindacati hanno partecipato alla relativa procedura viene in rilievo anche il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali i ricorrenti hanno diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La Commissione osserva, peraltro, che la tutela della riservatezza dei terzi non viene in rilievo, trattandosi dell'ostensione degli importi erogati, vantando il sindacato un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione e non potendo il personale che ha ricevuto l'importo essere considerato "controinteressato".

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto

FATTO

Il, in qualità di rappresentante sindacale della di formulava richiesta di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione *«informativa Successiva a.s.-..... recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS [Fondo Integrativo d'Istituto], gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi» nonché «copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 1 L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s./..... recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno».*

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il la Dirigente Scolastica negava l'accesso sul presupposto che *«non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni» e «per carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale».*

Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria dell'Amministrazione, che deduceva che l'istanza di accesso non conteneva alcuna firma autografa e/o digitale e che parte ricorrente faceva riferimento ad una richiesta del protocollata al n. di pari data, mentre il documento che riguardava l'I.I.S. "....." aveva come numero di protocollo il n./..... Infine eccepiva che vi fosse difformità tra istanza di accesso ed il ricorso alla Commissione, in quanto nella prima veniva menzionata documentazione inerente all'a.s./..... e nel ricorso alla Commissione all'a.s./.....

Inoltre circa l'interesse posto a fondamento dell'istanza di accesso, ossia che *«tali informazioni sono necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali e di la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse»*, deduceva che la sig.ra, rappresentante sindacale della di, non era stata informata dell'invio della richiesta di accesso.

Infine produceva documentazione attestante che alla RSU della scuola non era stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non aveva ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di erano state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.

La Commissione, nella seduta del riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse la precisazione in ordine a quale documentazione intendesse accedere e a precisare il numero di protocollo, nonché fornisse chiarimenti in ordine all'interesse sotteso con peculiare riferimento "alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse da parte della e di", interrompendo nelle more i termini di legge.

La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l'interesse di è l'accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l'utilizzo delle risorse del FIS, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2018 n. 4417.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie il documento richiesto inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando un interesse di tipo endoprocedimentale all'ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente

esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità.

Inoltre, considerato che i sindacati hanno partecipato alla relativa procedura viene in rilievo anche il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali i ricorrenti hanno diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La Commissione osserva, peraltro, che la tutela della riservatezza dei terzi non viene in rilievo, trattandosi dell'ostensione degli importi erogati, vantando il sindacato un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione e non potendo il personale che ha ricevuto l'importo essere considerato "controinteressato".

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: USR

FATTO

..... e, in qualità di docenti dell'Istituto Scolastico di, a seguito di esposto con il quale denunciavano irregolarità e illeciti ed anche aggressioni verbali e minacce da parte di un dipendente, dal quale scaturiva una ispezione richiesta dal Dott., Dir. Gen. USR, formulavano istanza di accesso ed estrazione della seguente documentazione:

- copia della relazione dell'ispettrice
- tutti i documenti da chiunque rilasciati a vario titolo e presenti nel relativo fascicolo;
- conclusioni a seguito dell'indagine ispettiva e iniziative assunte per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità disciplinare.

Avverso il silenzio rigetto dell'Amministrazione resistente i ricorrenti adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del 17 dicembre 2020 rilevava che non risultava provato che l'istanza di accesso fosse stata ricevuta dall'Ufficio resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec e, pertanto, invitava la parte ricorrente a fornire copia della stessa, interrompendo nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

In ottemperanza all'ordinanza istruttorio parte ricorrente produceva la richiesta documentazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai Sigg. e la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione, in continuità con il proprio orientamento, che la qualità di autore dell'esposto/segnalazione in capo ai ricorrente sia circostanza idonea, unitamente ad altri elementi (nella specie la qualità di insegnanti, che denunciavano illeciti, aggressioni e minacce), a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante cui fa riferimento l'art. 22 della l. 241/90 (in tal senso cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, n. 316 del 21/1/2013 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3742 del 22/6/2011).

I ricorrenti in qualità di autori dell'esposto presentato all'amministrazione resistente vantano un interesse qualificato all'accesso.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al chiesto e silenziosamente negato accesso, il gravame è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Generale per la del Ministero dell'Istruzione Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di

FATTO

Il, collocato nella fascia al posto nella GPS (Graduatorie Scolastiche Provinciali) per la Provincia di, ripubblicata il, per la classe di concorso posto (Discipline -), preceduto nell'elenco da aspiranti, per i quali intende accedere agli atti di procedura, e segnatamente alle istanze da ciascuno prodotte, onde avere contezza del titolo o i titoli di accesso e/o i titoli accademici e culturali dichiarati, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alle domande di inserimento prodotte dai docenti, ed altri che risultavano essersi collocati in posizione più favorevole.

L'istanza era motivata *«dalla necessità di accertamenti per tutela giudiziaria, non risultando allo scrivente il possesso per gli aspiranti dei titoli di legge di accesso e per alcuni di quelli culturali»*.

L'Amministrazione resistente non riscontrava l'istanza di accesso nei termini di legge.

Avverso il silenzio rifiuto il propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In tale ambito il concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

Il diritto di accesso, va precisato poi, si configura quale *acausale* perché prescinde dalla verifica della spettanza del bene della vita che l'aspirante mira a tutelare. Il ricorrente vanta inoltre un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90.

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso a tutta documentazione richiesta, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il, Luogotenente dei Carabinieri in congedo con trattamento pensionistico di inabilità a carico dell'Inps, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione caratteristica afferente alle proprie valutazioni dal al

Il l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso rilevando che l'istanza «*non trova possibilità di accoglimento, difettando nella motivazione*».

Avverso tale rigetto il propone ricorso alla Commissione, sostenendo di essere titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione agli atti contenuti nel proprio fascicolo personale senza che occorra esternare la presenza di un concreto ed immediato interesse.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha sostenuto che non sussiste un legame tra la finalità dichiarata e i documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 688 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" "*I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti.*"

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in quanto il diniego opposto dall'Amministrazione basato sulla mancanza di interesse del ricorrente ex art. 22, comma 1, lett. b) della legge 241/90 non appare fondato.

L'interesse vantato dal ricorrente deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. L'amministrazione dovrà pertanto fornire al ricorrente la documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di - Ufficio di Gabinetto

FATTO

Il, Assistente della Polizia di Stato in quiescenza dall'....., formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia di tutti gli atti relativi alla richiesta di liquidazione dalla stessa avanzata il e relativa al congedo ordinario/..... non fruito per motivi di malattia che non risultava retribuito.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Avverso il silenzio rigetto la propone nei termini ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di non aver concesso l'accesso richiesto in quanto alla data di presentazione dell'istanza il procedimento relativo alla domanda di liquidazione indicato dalla ricorrente si trovava *«in fase istruttoria endo-procedimentale e non si era, sino a quel momento, tradotto in alcun provvedimento avente rilevanza esterna»*.

DIRITTO

Con la memoria la Questura ha dato atto che il procedimento non si era ancora concluso alla data della presentazione dell'istanza di accesso, ma in ogni caso la Commissione fa rilevare che il ricorso è fondato, in quanto, l'istante è parte del procedimento in questione e ha diritto di accedere alla documentazione, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione o, in alternativa, ove il procedimento fosse tuttora in corso, a fornire notizie sul suo stato e ad assicurare sull'accoglimento dell'istanza al suo esito.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il l'ing., dipendente presso l'Amministrazione resistente, formulava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia di tutti gli atti relativi alla procedura, alla quale l'istante aveva partecipato, di selezione per l'attribuzione dei livelli economici di professionalità del, la cui graduatoria veniva pubblicata il

L'interesse alla suddetta istanza era da rinvenire nella stessa partecipazione del alla procedura in esame.

Il l'Amministrazione resistente consentiva in modo parziale l'accesso richiesto.

Il l'istante chiedeva la revisione del punteggio, al fine di ottenere punti e, in particolare, chiedeva l'ostensione dei seguenti documenti mancanti e/o illeggibili: *«a. i verbali di riunione della Commissione e i rispettivi giudizi di merito di tutti i Professionisti partecipanti e il dettaglio del punteggio assegnato (sia per gli incarichi sia per il CV) relativamente ai passaggi del/ livello e del/; b. le domande di partecipazione, comprensivi dei protocolli annui allegati ed ogni documento in esse richiamate; c. i provvedimenti disciplinari di entità superiore al rimprovero scritto di ogni partecipante; d. con particolare riferimento alla posizione dell'Ing., la scheda di valutazione redatta dall'Amministrazione presso la quale risulta essere in comando, nonché le relazioni e/o verifiche effettuate da codesto Ente in termini di equiparazione agli obiettivi per evitare disparità di trattamento».*

Il l'Amministrazione resistente, all'esito delle istanze di rivalutazione – pubblicava la nuova graduatoria a seguito della quale il ricorrente veniva collocato al posto in graduatoria; posizione che gli consentiva il passaggio dal al livello economico.

Successivamente il l'..... – a seguito di segnalazione pervenuta dal candidato - pubblicava una nuova graduatoria per effetto della quale l'istante veniva retrocesso al posto in graduatoria, ultimo utile per il passaggio di livello economico.

Il, il presentava ad nuova istanza di accesso ed estrazione copia degli atti che avevano portato alla modifica della graduatoria da ultimo indicata e, in particolare *«1. copia di tutte le segnalazioni presentate dai colleghi comprensive di protocollo di comunicazione e di tutti gli allegati in essa contenuti che hanno portato ad una revisione dei punteggi attribuiti; 2. il provvedimento di nuova convocazione della commissione esaminatrice; 3. la comunicazione prot. del con la quale la commissione ha trasmesso la rettifica della graduatoria per il passaggio dal al livello; i verbali della commissione esaminatrice che ha generato la*

modifica alla graduatoria, comprensiva di giudizi di merito espressi; 5. e, comunque, ogni altro atto e/o documento inerente la modifica della graduatoria della suddetta procedura. [...] relativamente seconda modifica della graduatoria--..... di accedere ed estrarre copia della seguente documentazione: 6. copia della segnalazione della collega comprensivo del protocollo di comunicazione e di tutti gli allegati in essa contenuti; 7. il provvedimento di nuova convocazione della commissione esaminatrice; 8. la comunicazione prot.-..... del con la quale la commissione ha trasmesso la rettifica della graduatoria per il passaggio dal al livello; 9. il verbale della commissione esaminatrice, comprensiva di giudizi di merito espresso; 10. e, comunque, ogni altro atto e/o documento inerente la modifica della graduatoria della suddetta procedura».

Con tale istanza, il reiterava altresì la richiesta di accesso afferente alla prima domanda del, la cui documentazione non era stata integralmente ostesa.

L'istanza di accesso in esame era motivata con l'esigenza di valutare la tutela dei propri diritti in relazione alla partecipazione alla suddetta procedura dinanzi le Sedi competenti, tenendo conto anche delle diverse graduatorie e delle rettifiche alle stesse.

Il P..... negava l'accesso agli atti «*ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 comma 1° lett. b e 25 comma 2 della L. 241/1990, nonché dell'art. 8 comma 1° lett. c del pertinente Regolamento del 25 gennaio 2018, non riscontrandosi nei Suoi confronti alcun interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere l'ostensione degli indicati documenti, essendo Lei attualmente vincitrice della emarginata procedura selettiva ed avendo, altresì, già ricevuto l'erogazione del relativo trattamento economico*».

Avverso il diniego opposto dall'Amministrazione resistente il propone nei termini ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione chiede all'Ente resistente di voler trasmettere il Regolamento richiamato nella nota di diniego alla richiesta ostensiva (non reperibile sui siti ufficiali) e segnatamente l'art. 8 del medesimo. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Ente resistente a volere adempiere l'incombente di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: Soc., in persona del legale rappresentante

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La società, in persona dell'amministratore unico sig., a mezzo dell'Avv., avvocato del Foro di, presentava in data al Comune di istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti documenti:

- documentazione prodotta dalla ditta aggiudicataria s.r.l., corrente in, c/da, nella procedura negoziata con RDO su piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di supervisione, direzione e manutenzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini e stazioni di sollevamento con delega di responsabilità sulla conduzione per mesi 12 –.....

L'istanza era motivata sulla base della partecipazione della società alla procedura negoziale e della relativa esclusione.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione dichiara, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione sottolinea che condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Come sostenuto dal Consiglio di Stato (sentenza 28-01-2016, n. 326) *“in base alla disciplina contenuta negli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990, il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica (tale opinamento risulta in linea con quanto in passato affermato dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio che ha ritenuto che ai sensi del citato art.22 sono soggette all'accesso tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell'imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attività disciplinata dal diritto privato" -AP, 22 aprile 1999, n. 4), purché concernenti attività di pubblico interesse, la risposta che in passato la giurisprudenza ha specificamente fornito è quella per cui tale sia l'attività esecutiva di un appalto”*.

In proposito, come osservato da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17 agosto 2017 n. 2054 e sez. IV, 6 febbraio 2017 n. 266, *"Ai sensi dell'art. 24, co. 7, L. n. 241 del 1990 l'accesso agli atti della P.A. va garantito qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale"*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti relativi al procedimento amministrativo che aveva portato al provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile di cui l'istante era titolare.

L'istanza era motivata dal fatto che essa era funzionale ad un pieno esercizio del proprio diritto di difesa e, in particolare, per come si evince dalla stessa, dalla circostanza dedotta dall'istante che il suindicato provvedimento era conseguenza di una errata valutazione della personalità del medesimo dovuta, da un lato, alla presenza di un caso di omonimia e, dall'altro, alla inesatta valutazione di alcuni procedimenti penali che avevano visto coinvolto il

L'Amministrazione resistente non riscontrava l'istanza di accesso nei termini di legge.

Avverso il silenzio rigetto il propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il, docente presso l'Istituto resistente, presentava a quest'ultimo - in ragione degli addebiti disciplinari contestatigli - istanza di accesso ed estrazione copia di atti, per come indicati nell'istanza, utili al fine di contestare le ragioni poste a fondamento dei suindicati addebiti concernenti la presunta assenza dal lavoro il

Il l'Amministrazione resistente negava parzialmente l'accesso sul rilievo che la documentazione oggetto di diniego era già in possesso del ricorrente e per il resto eccependo che la richiesta di accesso appariva finalizzata ad un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione.

Avverso tale rigetto parziale il propone ricorso alla Commissione chiedendo l'ostensione della seguente documentazione:

- 1) *ricevuta della presunta notifica di ricezione tramite posta elettronica certificata del documento "Richiesta di chiarimenti" del*;
- 2) *ricevuta di protocollo della comunicazione manoscritta del ore*;
- 3) *copia del documento "Richiesta di chiarimenti" con la ricevuta autografa del sottoscritto del*;
- 4) *copia delle fotocopie sciolte e fungibili rappresentanti le pagine del registro delle supplenze docenti utilizzate per il giorno in assenza del registro;*
- 5) *pagina del registro delle firme delle presenze dei docenti del giorno*;
- 6) *pagine del giorno del registro delle supplenze docenti;*
- 7) *estratti del registro elettronico, delle firme, delle attività ed annotazioni di tutti i docenti della classe sez. (.....) del giorno ivi compreso in particolare quelle della prof.ssa dalle ore alle*;
- 8) *file completo "log degli eventi" del registro elettronico relativo alla registrazione cronologico/temporale assoluta di tutte le attività del registro elettronico della classe prima sez. del giorno della scuola*;
- 9) *verbali del Consiglio di Istituto del corrente a.s.;*
- 10) *verbali del Collegio docenti del corrente a.s. (comprensivi di allegati);*
- 11) *comunicazione dell'autore della annotazione a mano della presunta supplenza del sul foglio fungibile.*

DIRITTO

La Commissione osserva che, quanto alla documentazione contrassegnata dai numeri dall'1) al 10), il ricorso è meritevole di accoglimento.

Il ricorrente è infatti titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui agli artt. 7 e 10 della Legge 241 del 1990 ad accedere alla documentazione non ostesa. La circostanza che abbia già posseduto i documenti non fa venire meno l'interesse ostensivo ben potendo, in ipotesi, averli smarriti.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità (sul punto cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 26/08/2014, n. 4286).

Quanto alla richiesta di accesso al documento n. 11 la Commissione rileva che costituisce una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni; il ricorso è pertanto parzialmente inammissibile, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, atteso che la richiesta su cui si fonda – come detto – non partecipa delle caratteristiche proprie della domanda tesa ad ottenere copia di documenti amministrativi, limitandosi a contenere una richiesta di informazioni.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte; quanto alla richiesta di accesso di cui al n. 11, dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS sede di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione: a) attestazione relativa alla corresponsione all'istante degli assegni familiari *ex art. 211 l. n.151 del 1975* nel periodo dal all'attualità specificando se gli stessi siano trattenuti dall'INPS; b) attestazione dell'invio della comunicazione informativa della istanza di accesso agli atti proposta per conto della *ex moglie*

L'istanza era conseguente all'avvenuta notifica all'istante del ricorso con il quale la *ex moglie* e le figlie chiedevano la modifica delle condizioni di separazione; ricorso che si fondava, per come risultava dallo stesso, sull'accoglimento di una istanza presentata dalle ricorrenti all'INPS avente ad oggetto i redditi percepiti dal nel periodo e della quale quest'ultimo, in qualità di controinteressato, non era stato preventivamente informato.

Il, l'Amministrazione resistente negava l'accesso con la seguente motivazione «*Gentile Avv. essendovi in corso un procedimento giudiziario, è necessario che la richiesta venga fatta all'interno dello stesso e autorizzata dal giudice*».

Avverso tale rigetto il propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale comunicava che l'istanza di accesso agli atti presentata dal era stata negata a seguito della opposizione delle controinteressate le quali avevano manifestato la volontà di opporsi a qualunque richiesta di accesso agli atti del ricorrente che le riguardassero, in ragione del procedimento penale che lo vedeva imputato per il reato di cui all'art. 572 c.p.. Nella medesima memoria si dava atto che la richiesta di accesso di del era stata accolta in quanto era corredata del provvedimento del Tribunale di con il quale si concedeva l'affido esclusivo delle figlie (a quella data minori) all'istante; provvedimento che poneva a carico del ricorrente il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dell'*ex coniuge*.

DIRITTO

Quanto alla richiesta di visione ed estrazione di copia relativa all'attestazione della corresponsione all'istante degli assegni familiari *ex art.* 211 l. n.151 del 1975 nel periodo che va dal all'attualità specificando se gli stessi siano stati trattenuti dall'INPS, il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

Quanto all'attestazione dell'invio della comunicazione informativa della istanza di accesso agli atti proposta per conto della *ex* moglie il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione alla controinteressata rispetto all'istanza di accesso, *ex art.* 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente quanto alla richiesta sub a) e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte; quanto all'istanza di accesso di cui al punto b) lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Politecnico di

FATTO

La Sig.ra, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore ha formulato una richiesta formale per visione ed estrazione copia del test d'ingresso sostenuto dal figlio e delle risposte esatte.

A sostegno dell'istanza deduceva l'interesse a conoscere la documentazione richiesta per verificare la correttezza della valutazione.

Avverso il rigetto sulla sua istanza la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che il genitore, nell'interesse del figlio e per suo conto ha diritto di accedere alla prova da questo sostenuta atteso che ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato del procedimento amministrativo, scaturito dalla richiesta presentata il presso il Reparto Comando della Legione CC ".....", relativo al conferimento in suo favore della Croce commemorativa, con nastrino e diploma, per il personale delle Forze armate italiane impegnato in missioni militari di pace presso la Forza delle Nazioni Unite in (.....), presso la Forza (.....) nel e presso la Forza, per il periodo prestato dal al

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole accoglimento.

Giova premettere che nella sua istanza di accesso l'interessato ha chiesto all'Amministrazione di indicare lo "stato del procedimento" e, sotto tal profilo, l'istanza di accesso appare mal formulata, in quanto finalizzata ad una richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Tuttavia la Commissione, anche in un'ottica di economia procedimentale, ritiene di poter qualificare l'istanza come diretta ad ottenere copia della documentazione (atti o documenti) presenti negli atti del procedimento riguardante il conferimento della Croce commemorativa per le missioni svolte, ai quali, pertanto, il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

FATTO

La Sig.ra ha presentato un'istanza di accesso diretta a "*ricevere tempestivamente informazioni afferenti la propria posizione contributiva ed in particolare copia dei versamenti contributivi effettuati...*" dalla società resistente.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

RTI S.p.A. deducendo di non aver riscontrato l'istanza per un disguido, ha presentato un'articolata memoria nella quale precisa di non essere in possesso della documentazione richiesta ("*copia dei versamenti contributivi*") illustrando ampiamente le motivazioni.

Deduca, inoltre che, subito dopo aver ricevuto la richiesta da parte della sig.ra ed in esecuzione di quanto dalla stessa richiesto, per il tramite della società SpA, si è attivata prontamente con gli adempimenti necessari alla regolarizzazione della posizione contributiva della signora, inviando, con mail del indirizzata al Fondo Speciale FS di la documentazione necessaria (Stato matricolare - All. 2) a tale regolarizzazione.

DIRITTO

La Commissione, rileva preliminarmente che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. e) per "per pubblica amministrazione", si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La natura privatistica della società non osta, in generale, all'applicazione della disciplina del diritto di accesso che si riferisce anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, "*limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*".

Ciò posto, nel caso di specie, appare dubbia la riconducibilità dell'istanza di accesso al perimetro normativo delineato. Tuttavia, atteso che la resistente ha dichiarato di non esser in possesso della documentazione richiesta, allegando, tuttavia alla memoria quanto in suo possesso (stato matricolare ed altro) e spiegando di essersi attivata per la regolarizzazione della posizione contributiva della

richiedente, la Commissione ritiene in via assorbente il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere,

Tuttavia, attesa la mancanza di prova dell'inoltro della documentazione stessa anche all'interessata e visto che l'Amministrazione ha trasmesso con la memoria documenti rilevanti e fornito spiegazioni, la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione, con gli allegati, all'indirizzo con cui è stato trasmesso il ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. ha presentato, in data del, un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento da cui era scaturito il provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, precisando che la nuova istanza è reiterativa di precedente istanza respinta dall'Amministrazione, nonostante i solleciti e la richiesta di un intervento sostitutivo da parte del Ministero.

La Questura ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile in quanto l'istanza di accesso è dichiaratamente reiterativa di una precedente istanza non ritualmente gravata dall'interessato.

Viene, pertanto, in rilievo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale *“la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)”*.

Sempre nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. VI, 02-09-2013, n. 4354) tale principio è stato affermato anche in relazione ai casi di silenzio-rigetto dell'istanza di accesso: *“L'interessato può risultare legittimato a reiterare l'istanza di accesso agli atti della P.A. tacitamente disattesa o respinta dalla medesima amministrazione (con determinazione non tempestivamente impugnata), solo in presenza cumulativa o alternativa di: a) fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell'istanza originaria; b) una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell'interesse giuridicamente rilevante ovvero della posizione legittimante l'accesso invocato (artt. 22 ss. L. n. 241/1990)”*.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale

FATTO

La Sig.ra ha formulato in data una formale istanza di accesso ad una serie di documenti riguardanti il proprio diploma di qualificazione professionale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante, in data, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale deduce di aver riscontrato l'istanza, che, tuttavia, per un disguido non era stata recapitata all'interessata.

Dichiara, altresì, che, in relazione alla documentazione reperita, ha contemporaneamente proceduto a contattare la sig.ra per informarla del disguido intervenuto e per inviare al corretto indirizzo della medesima la risposta del

DIRITTO

Il ricorso, pur tenuto conto di quanto esposto dell'Istituto, ritiene pregiudizialmente di il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

La stessa ricorrente, nel suo ricorso, deduce il mancato riscontro alla sua istanza di accesso presentata in data avverso la quale, dunque, per la parte che la ricorrente deduce "inevasa" si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, mentre il ricorso alla Commissione (del) è stato proposto quanto era ampiamente decorso il termine di legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Ingegneri della Provincia di

FATTO

Il Sig. formulava all'Ordine degli Ingegneri di una richiesta di accesso agli atti relativi al procedimento disciplinare a carico dell'Ing. a seguito di un suo esposto per presunte violazioni professionali relative a lavori eseguiti nello stabile ove risiede.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all'Ing., controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del lavoro di

FATTO

La Sig.ra ha formulato all'Ispettorato resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia di una serie di documenti afferenti al verbale unico di accertamento e notificazione dalla stessa ricevuto in data nel quale le venivano contestate una serie di violazioni delle disposizioni in materia di lavoro, relative al periodo nel quale aveva rivestito la carica di Presidente del consiglio di amministratore della Società coop. a r.l.

Parte ricorrente ha richiesto l'accesso agli atti, nonché l'estrazione di tutti i documenti relativi alla procedura in oggetto e posti a sostegno del verbale (in particolare le dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente, nonché dai lavoratori o da terzi ed alcuni documenti acquisiti e menzionati nel verbale).

A seguito dell'accoglimento solo parziale della sua istanza (limitatamente alle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente agli ispettori) l'interessata ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Nella seduta del la Commissione, ai fini della decisione del ricorso e tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994, riteneva necessario per acquisire un'informativa dettagliata dall'Amministrazione ed una precisazione dalla ricorrente stessa in ordine:

- a) ai soggetti ancora alle dipendenze della società di cui si chiedeva di acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva e di quelli in relazione ai quali è cessato ogni rapporto di lavoro;
- b) all'eventuale denuncia presentata all'Autorità giudiziaria a seguito dell'accesso e se essa sia presentata nell'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative degli ispettori, ovvero nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuiti, distinzione che rileva ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p. (su cui cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).
- c) alla posizione attualmente rivestita dall'istante in seno alla società cooperativa

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono stati interrotti.

Le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti ed, in particolare, l'Ispettorato ha chiarito che nessuno dei soggetti che hanno reso dichiarazioni è ora alle dipendenze della società e che per i fatti accertati in sede amministrativa non è stata sporta denuncia penale. Chiede, comunque, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione, visti i chiarimenti delle parti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento

In relazione alla richiesta di ostensione delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva la Commissione osserva preliminarmente che è consolidato il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III prodotta dal ricorrente).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nella descritta situazione, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994 e degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa la Commissione accoglie il ricorso anche in relazione alle dichiarazioni dei soggetti che non risultano più alle dipendenze dell'impresa, salvo l'oscuramento dei dati personali non necessari alla soddisfazione dell'interesse conoscitivo dell'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio scolastico regionale dell'..... - Ambito territoriale di

FATTO

La Sig.ra, lamentando di essere stata pretermesse nelle graduatorie GPS Fascia e lamentando anomalie nell'assegnazione e/o valutazione di punteggi di servizi e titoli dei soggetti che la precedevano nella classe di concorso, ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi ai titoli presentati da tali concorrenti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui deduce di aver provveduto all'invio alla ricorrente, in data a mezzo pec, di copia degli atti inerenti alla valutazione dei titoli (studio, servizio, altri titoli) dei docenti,,,, che precedono l'interessata nella graduatoria, per la classe di concorso

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di addetto alla sezione e da, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig., preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il militare ricorrente, avendo ricevuto un provvedimento di trasferimento d'autorità, impugnato innanzi al TAR competente (R.G. n. / dinanzi al T.A.R. per la sede di) ha formulato un'istanza di accesso a due documenti (fgl. Prot.n. datato; fgl. Prot.n. datato), nonché alle tabelle organiche “del, e Servizio Tecnico Distaccato A.M., del di, degli Enti di F.A. ed interforze ubicati nella sede di, oltre ai modelli “annessi 2” presentati dal personale in al, e Servizio”.

Quanto sopra al fine di poter avere contezza della situazione “di forza effettiva e forza prevista pertinente per grado, categoria e specialità” e sostenere le sue tesi in giudizio.

L'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza, limitatamente alle due note specificamente indicate dal ricorrente, mentre, in relazione alle tabelle organiche ne deduceva la sottrazione all'accesso ai sensi dell'art. 1048, comma 1, lettera r) del d.p.r. n. 90/2010 e per il resto (c.d. modelli) respingeva l'istanza in quanto diretta ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, irrilevante in relazione al suo trasferimento d'autorità dal di (.....) al di e perché contenente dati anche riservati di terzi e inammissibile perché costringerebbe ad un'attività di elaborazione dei dati.

L'istante ha, quindi, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha trasmesso alla Commissione una memoria nella quale illustra la propria posizione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in relazione alle tabelle dell'organico, atteso che l'Amministrazione ha invocato la sottrazione all'accesso ai sensi dell'art. 1048, comma 1, lettera r) del d.p.r. n. 90/2010, disposizione che la Commissione non ha il potere di disapplicare, dovendosi, a tal fine il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

Per il resto il ricorso risulta inammissibile in quanto parte ricorrente non ha rappresentato alcuna ipotetica disparità di trattamento della propria situazione con quella di altri colleghi, ma ha formulato un'istanza con la quale ha, in sostanza, inteso avere una serie molto ampia di documenti riguardanti la gestione dei trasferimenti del personale.

Per quanto sopra l'istanza di accesso appare di natura meramente esplorativa e volta dunque ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, come tale inammissibile ex art. 24, co. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241.

PQM

La Commissione rigetta in parte il ricorso e per il resto lo dichiara inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Motorizzazione di

FATTO

La Sig.ra ha formulato un'istanza diretta ad ottenere copia di tutti gli atti relativi alla comunicazione n. / in data riferita alla revisione della patente di guida ex art. 128 del C.D.S., ricevuta dalla Motorizzazione civile di

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto partecipante alla procedura in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di (.....)

FATTO

La docente ha formulato all'Istituto resistente un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della registrazione e del verbale del Collegio dei docenti la cui riunione si è svolta on line in data

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha presentato una memoria in cui deduce che l'istanza di accesso non è stata a suo tempo esaminata perché il verbale della riunione non era stato ancora approvato dal Collegio dei docenti, approvazione sopravvenuta in data, con la conseguente possibilità di accogliere l'istanza di accesso, concludendo per il rigetto del ricorso o per la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Istituto, atteso che non vi è prova che la docente abbia potuto accedere al verbale richiesto, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno dell'istanza la ricorrente ha dedotto la sua qualità di docente e componente del Collegio dei docenti e pertanto, in quanto componente dell'organo sopra citato, è legittimata ad accedere alla documentazione richiesta, sussistendo il suo interesse differenziato alla conoscenza dei documenti richiesti.

Inoltre, la sopravvenuta approvazione del verbale (in data) rende non più differibile l'accesso della richiedente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo di

FATTO

La Prof.ssa, docente presso Istituto scolastico resistente, formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia della documentazione relativa ad un procedimento disciplinare avviato a suo carico dal dirigente scolastico ed, in particolare, chiedeva copia di ogni *“relazione, reclamo, esposto, comunque denominato, di genitori degli alunni sulla base del quale si sia proceduto all'avvio del procedimento disciplinare predetto ed alla formulazione della corrispondente contestazione di addebito”*.

Deducendo di aver ricevuto, in data, una nota con la quale l'Istituto deduceva di aver attivato la notifica dell'istanza ai controinteressati e che avrebbe, poi, provveduto a soddisfare la richiesta, in mancanza di opposizioni, e rilevando di non aver avuto nessun'altra successiva comunicazione, l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, riservata ogni valutazione in ordine alla ricevibilità e ammissibilità del ricorso, ai fini della decisione del gravame ritiene necessario che l'Amministrazione comunichi le definitive determinazioni assunte sull'istanza di accesso una volta che abbia concluso il procedimento di notifica ai controinteressati ed abbia valutato le eventuali opposizioni presentate.

L'Istituto è, altresì, invitato a prendere posizione sull'affermazione di parte ricorrente relativa al fatto di non prestare attualmente insegnamento a nessuno degli alunni coinvolti ed a chiarire se tale eventualità possa verificarsi in futuro.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a comunicare le determinazioni assunte ed a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig., preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate –

FATTO

L'Avv., in qualità di difensore di alcuni condomini (Sig. ed altri/appellanti) nella causa R.G. /..... pendente presso la Corte d'Appello di per i danni cagionati da un'altra condomina (Sig.ra/appellata), ai beni di proprietà comune relativi all'edificio sito in, Via n., considerato che il difensore della Sig.ra aveva comunicato l'avvenuto decesso della stessa in data, formulava all'Ufficio dell'Agenzia un'istanza di accesso finalizzata ad ottenere *“...la dichiarazione di successione della menzionata signora (o anche solo parte di essa) al fine di rintracciare il nominativo degli eredi, permettendo allo scrivente procuratore di riassumere correttamente il giudizio...”*.

L'Agenzia rigettava l'istanza rilevando che, esaminata la denuncia di successione della Sig.ra, trasmessa telematicamente all'U.T. di in data, la persona che aveva presentato tale denuncia, qualificandosi come erede, non aveva indicato, nell'ambito degli immobili ereditati, l'immobile ubicato in Via (oggetto del giudizio).

Avverso il provvedimento di rigetto l'istante ha tempestivamente adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le proprie attività difensive ed a procedere alla riassunzione della causa interrotta nei confronti dei soggetti legittimati (eredi della Sig.ra

La Commissione osserva, infine, che non è di ostacolo alla ostensione del documento richiesto, la mancata indicazione dell'immobile nella denuncia di successione e che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici e non spetta all'Amministrazione sindacare nel merito le scelte processuali dell'interessato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. della – Ambito territoriale di

FATTO

La Dott.ssa deduce di aver presentato un'istanza di accesso in data che sarebbe stata riscontrata negativamente dall'Ambito territoriale di in data ed avverso tale provvedimento la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario acquisire l'istanza di accesso formulata dalla ricorrente. Quest'ultima è, inoltre, invitata a chiarire se, il documento depositato presso la Commissione in datacon oggetto "*rigetto richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 legge 241/90 e ss.mm.ii. -concorso docenti e contratti di supplenza/..... -,,,, e*" rappresenti il provvedimento di diniego del, menzionato nel ricorso ed impugnato in questa sede.

Medio tempore sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita la ricorrente a fornire i documenti e le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. della – Ambito territoriale di

FATTO

La Dott.ssa deduce di aver presentato un'istanza di accesso in chi ha chiesto *“l'esibizione di TUTTI I TITOLI (insieme con l'istanza per l'inserimento in GPS con invio in formato PDF IN PEC vista la chiusura dal mese di degli uffici USP) presentati dai supplenti in elenco/decreto a firma della Dirigente del, supplenti inseriti in GPS, inserimento da attuarsi ai sensi della normativa della Ordinanza Ministeriale 60/2020a firma della ministra: IN PRIMIS,, e identificati di seguito”* avverso la quale l'Ambito territoriale di avrebbe opposto un diniego avverso il quale la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale deduce che *“La docente, a seguito della nuova valutazione della sua documentazione, veniva inserita nella GPS per la classe di concorso Il medesimo provvedimento prot. del annullava il precedente prot. n. del”*.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario acquisire l'istanza di accesso formulata dal ricorrente. Quest'ultima è, inoltre, invitata a chiarire se, sulla base di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha dedotto il suo inserimento in graduatoria all'esito di un riesame in autotutela, abbia ancora interesse all'accesso, indicando specificamente la documentazione richiesta e la relativa motivazione.

Medio tempore sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita la ricorrente a fornire i documenti e le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. della – Ambito territoriale di e Liceo Artistico “.....”

FATTO

La Dott.ssa deduce di aver presentato un'istanza di accesso, in data, che sarebbe stata riscontrata negativamente solo dall'Istituto scolastico, istanza finalizzata a conoscere il titolo di accesso al Concorso docenti presentato dalla aspirante supplente di fascia per la graduatoria di istituto, cl. ed altre (ex cl. per Diplomati).

Avverso il diniego la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario acquisire l'istanza di accesso formulata dalla ricorrente.

Medio tempore sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita la ricorrente a fornire i documenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione un'istanza diretta all'invio alla Procura competente "del presente procedimento" nonché alla revocazione della decisione del, n. della decisione n. del e, parzialmente, della decisione n. del

A fondamento dell'istanza il ricorrente deduce che l'Autorità avrebbe falsamente attestato talune circostanze di fatto, così inducendo in errore la Commissione

DIRITTO

La Commissione ritiene preliminarmente di trattare unitariamente l'istanza, per quanto la stessa si riferisca a diverse decisioni della Commissione.

L'istanza è inammissibile in quanto si fonda sul fatto che l'Autorità avrebbe fornito alla Commissione dichiarazioni non veritiere. Non spetta, tuttavia, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi adottati dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig., preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso chiedendo che venissero inviate le copie degli atti endoprocedimentali contenuti nel fascicolo relativo alla sua istanza finalizzata ad ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 286/1998

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato una memoria comunicando di aver inviato in data la risposta alla richiesta di accesso agli atti e fornendo, altresì, chiarimenti in merito all'*iter* procedimentale che determina il rilascio del nulla osta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dalla Prefettura ritiene il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere essendo stata riscontrata positivamente l'istanza di accesso successivamente alla proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig., preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente: S.p.A.

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La società ricorrente ha formulato al Comune di un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della documentazione amministrativa relativa alle autorizzazioni e licenze relative alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ed al procedimento connesso concernente l'annullamento di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

A sostegno dell'istanza ha dedotto la pendenza di un contenzioso con la società s.r.l. alla quale ha ceduto il proprio ramo d'azienda, deducendo che quest'ultima ha lamentato l'impossibilità di subentrare nelle richiamate licenze e autorizzazioni.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza, in mancanza del Difensore civico ai vari livelli locali, onde non privare l'istante della tutela giustiziale, ritiene il che il ricorso sia meritevole di essere accolto, trattandosi di atti relativi a procedimenti in cui l'istante è parte, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90, nonché alla luce delle finalità di tipo difensivo illustrate dalla ricorrente

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.P. di – Ufficio del Territorio

FATTO

La s.r.l. ha presentato all'Agenzia delle Entrate– Direzione Provinciale di un'istanza di accesso finalizzata ad avere copia delle denunce (aggiornamento catasto fabbricati) presentate alla medesima Agenzia nonché all'avviso di accertamento catastale con la quale quest'ultima aveva rettificato in aumento la rendita dichiarata del terreno su cui la ricorrente è titolare di un diritto di superficie e sul quale insiste un impianto fotovoltaico

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver ricevuto un accertamento d'ufficio prot./..... mediante il quale, in forza dell'intervenuta rettifica in aumento della rendita della particella (determinata in), l'Ufficio comunale ha liquidato la maggiore IMU asseritamente dovuta dalla società in relazione al periodo d'imposta

La predetta istanza era motivata da esigenze difensive volendo la ricorrente contestare l'accertamento ricevuto ed avendo, pertanto, necessità di conoscere non solo come era stata calcolata l'originaria rendita ma, altresì, i termini della sua successiva rettifica di modo da comprendere se esisteva margine per contestarne la congruità.

Avverso il rigetto l'istante ha tempestivamente adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici i quali riposano, nel caso di specie, nelle esigenze difensive rispetto all'accertamento tributario ai fini IMU in relazione al quale assume rilevanza il classamento catastale del terreno operato dall'Agenzie e l'attribuzione della relativa rendita catastale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig., preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

La S.r.l. ha eseguito dei lavori di progettazione esecutiva e adeguamento dei locali mensa “.....” sita in (.....) e, contestando al Ministero l'omissione di una corretta variante progettuale, che consentisse di completare l'opera e di realizzare il risultato dell'appalto, ha formulato un'istanza di accesso mediante estrazione di copia dei documenti contrattuali riguardanti l'appalto “successivo”, diretto all'esecuzione dei lavori di completamento, affidato a terzi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria in cui ricostruisce la vicenda e deduce che la società ha presentato una prima istanza di accesso, ma che, in sede di esecuzione, il rappresentante della società ha rifiutato di ritirare copia dei documenti; rileva, inoltre, di aver richiesto all'istante di indicare in maniera più precisa i documenti oggetto della seconda istanza di accesso, chiarimenti non forniti.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non è in contestazione tra le parti il diritto di accesso della ricorrente, ma, da un lato, le concrete modalità di consegna della documentazione, dall'altro l'onere di precisare l'oggetto dell'istanza.

Sul primo profilo la Commissione osserva che parte ricorrente non può pretendere che l'istanza di accesso sia evasa esclusivamente per via telematica, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base al quale *“l'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto”*.

Resta inteso che l'Amministrazione, anche alla luce del principio di leale collaborazione, dovrebbe, ove possibile consentire la, più snella ed economica, modalità di accesso in via telematica.

Sul secondo aspetto la Commissione rileva l'Amministrazione deduce di aver invitato l'istante a regolarizzare l'istanza di accesso, in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 5 D.P.R. 184/2006 in base al quale *“Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà*

comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta”.

Non risultando che l'istante abbia provveduto all'integrazione richiesta il ricorso alla Commissione va dichiarato inammissibile, restando salva la possibilità per la ricorrente di provvedere nel senso indicato dall'Amministrazione alla regolarizzazione dell'istanza di accesso presentata, ovvero di presentare una nuova istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

L'Organizzazione sindacale ricorrente ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia dell'istanza con la quale il Segretario generale della stessa, Dott. ha chiesto di essere collocato fuori ruolo, per poi assumere la carica di Presidente dell'.....

L'istanza è stata proposta ai sensi della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 33/2013 (accesso civico generalizzato).

L'Autorità ha respinto l'istanza di accesso, ritenendola infondata alla luce di entrambe le formulazioni ed avverso il provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

Per quanto riguarda l'istanza di accesso proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013 la Commissione è incompetente a decidere il relativo ricorso in ipotesi di silenzio o di rigetto: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Per quanto riguarda la parte dell'istanza proposta ai sensi della legge n. 241/90 la Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli

interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse dalla Commissione su questione analoga).

Ciò premesso, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Dott. soggetto già individuato quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza in relazione all'istanza di accesso civico generalizzato, e, sull'istanza di accesso presentata ai sensi della legge n. 241/1990 dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. presentava all'INPS di a un'istanza di accesso diretta a conoscere la documentazione riguardante un procedimento di autotutela che lo riguardava ed avente ad oggetto l'esecuzione di un pignoramento sulla sua pensione, conclusosi con provvedimento del Direttore provinciale di del

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del la Commissione accoglieva il ricorso anche con riguardo al parere legale richiamato nel provvedimento (anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sez. III, 15/05/2018, n. 2890)

Dopo tale decisione il Sig. presentava all'INPS di una nuova istanza di accesso sollecitando l'esecuzione della decisione della Commissione

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/silenzio opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto, da un lato, il suo oggetto è analogo al ricorso cui si riferisce la precedente decisione, dall'altro perchè non rientra tra i poteri della Commissione quello di obbligare l'Amministrazione a conformarsi alla decisione, né quello di dare ottemperanza alla stessa, dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale di

FATTO

I Sigg.ri e, rappresentati e difesi dall'avv., riferiscono di aver presentato in data a mezzo PEC istanza di accesso preordinata a conoscere a quale punto fosse il procedimento per la liquidazione della pensione di inabilità riconosciuta dalla Corte di Appello di al, di cui gli istanti si dichiarano eredi.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data hanno adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai Sigg.ri e, in via preliminare la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto si è formato in data e dunque il termine per la sua impugnativa è spirato in data, mentre il ricorso reca la data del u.s. e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali –

FATTO

La, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver acquistato nel mese di l'autoveicolo già appartenuto a Successivamente il Ministero resistente dichiarava il suddetto bene inalienabile e ne veniva disposto il sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di

Pertanto, in data, l'esponente al fine di tutelare il proprio diritto di proprietà sul bene, chiedeva alla Fondazione resistente di poter accedere ad una serie di documenti riguardanti il suddetto autoveicolo senza ottenere risposta, e dunque l'istanza veniva riproposta, questa volta coinvolgendo anche il MIBACT, in data

Non avendo ottenuto risposta nemmeno alla seconda istanza, la ha adito la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

Le amministrazioni resistenti hanno depositato memoria difensiva. La, deducendo in via preliminare la tardività del ricorso, non essendo stato impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla prima istanza del, che la stessa deduce essere identica a quella reiterata in data u.s., mentre la Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali del Ministero, deduce di non possedere quanto richiesto, siccome verosimilmente detenuto da altra Direzione dello stesso Dicastero, invitando infine la ad ostendere quanto richiesto dal ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla, in via preliminare la Commissione rileva la sua tardività quanto alla resistente. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto con riguardo all'istanza di accesso formulata nei confronti della si è formato in data e dunque il termine per la sua impugnativa è spirato in data, mentre il ricorso reca la data dell'..... e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione. Ciò in quanto le due istanze di accesso del e del sono sostanzialmente identiche nei contenuti e dunque è a decorrere dalla presentazione della prima di esse che debbono computarsi i termini per il ricorso alla Commissione.

Con riguardo poi alla richiesta indirizzata al Ministero, quest'ultimo individua altra articolazione interna come quella competente a trattare la domanda di accesso. Non risultando, tuttavia e come avrebbe dovuto, che la Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali del Ministero abbia trasmesso la richiesta di accesso alla direzione competente, si invita ad assolvere tale incombente istruttorio, interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione, con riferimento al ricorso presentato contro la , lo dichiara irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Invita il MIBACT ad assolvere l'incombente istruttorio di cui in motivazione, interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente: Comune di

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale

FATTO

Il Comune di, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato all'Agenzia resistente in data u.s. istanza di accesso con la quale deduceva quanto segue: *“premessi che con sentenza/....., il Tribunale di accoglieva la domanda proposta dal sig. (c.f.) in proprio e quale titolare della Ditta individuale di (p.iva) e condannava il Comune di al pagamento di € a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, oltre la somma di euro a titolo di manodopera per lo smontaggio del mezzo; ... altresì ... ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento della somma di € in favore dell'attrice; pone a carico del soccombente le spese di lite, liquidate ex DM 55/2014 in complessivi euro oltre rimborso spese forfettarie al% iva e cpa come per legge, se dovute in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario; il Comune, ritenendo sussistere giusti motivi, si è determinato a proporre appello per la riforma della ridetta sentenza; vista l'importanza delle somme complessivamente poste a carico dell'Ente (pari a circa euro comprensivi di oneri accessori), risulta opportuno, infatti, proporre contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, atteso che sussiste il pericolo di non poter ripetere le somme che dovessero essere medio tempore corrisposte in esecuzione della sentenza. La suddetta richiesta di sospensione è finalizzata, altresì, ad evitare l'esecuzione forzata della sentenza, peraltro, già minacciata mediante notifica della sentenza in forma esecutiva ricevuta dal Comune di; 2 la ditta di ha cessato la propria attività e non possiede beni immobili; si reputa necessario acquisire a (ulteriore) sostegno della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ogni informazione, dato e documento attestante l'esposizione debitoria fiscale, contributiva e amministrativa del sig. così da evidenziare le ragioni che renderebbero estremamente gravoso, se non addirittura impossibile, il recupero delle somme che dovessero essere corrisposte pendente il giudizio di appello; si rende, pertanto, necessario proporre a fini difensivi esposti (Consiglio di Stato Adunanza plenaria sent./.....) la presente istanza di accesso documentale, rivestente carattere di assoluta urgenza vista la necessità di proporre immediato appello e di allegare idonea documentazione a corredo dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”; chiedeva “ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss della L.241/1990, alla luce dell'interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una posizione soggettiva giuridicamente tutelata sopra ampiamente esposto... di poter acquisire mediante estrazione di copia i documenti, i dati e le informazioni attestanti 1) l'ammontare dell'esposizione debitoria fiscale, contributiva e amministrativa in ragione delle somme iscritte a ruolo, 2) l'ammontare delle pendenze fiscali, contributive e amministrative scadute e rimaste insolute, 3) le eventuali azioni esecutive poste in essere in ragione dei primi, il tutto con riferimento alla posizione del sig. nato a il - c.f.*

.....- residente in alla via n. in proprio e quale titolare della ditta individuale di (p.iva – ultima sede via)”.

La richiesta, formulata con finalità difensive, rimaneva senza riscontro nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini il Comune ha adito la Commissione notificando il ricorso al controinteressato. Quest'ultimo ha depositato nota con la quale si oppone all'accesso; analogamente parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce di non ravvisare un interesse attuale all'accesso, chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Comune di la Commissione osserva quanto segue.

Come è noto, il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve essere sorretto da un interesse diretto, concreto ed attuale. Nel caso che occupa parte ricorrente motiva il proprio interesse alla conoscenza della documentazione fiscale del controinteressato in ragione della difficoltà che avrebbe a recuperare le somme di cui alla sentenza di condanna in primo grado a proprio carico, qualora l'appello dovesse essere accolto dal Giudice di seconde cure e nelle more si fosse data esecuzione alla decisione di primo grado.

Ebbene, tale interesse, al contrario di quanto sostiene parte resistente, presenta il carattere dell'attualità richiesto dalla normativa di cui alla legge n. 241 del 1990 e ciò sia in considerazione della prospettata situazione del controinteressato vittorioso nel giudizio di primo grado che sembrerebbe aver cessato la propria attività e non risultare intestatario di beni immobili che della deliberazione della Giunta Comunale dello scorso con la quale si deliberava di proporre appello avverso la sentenza del Giudice di prime cure.

Per le suesposte ragioni il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Compagnia di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di, riferisce quanto segue.

In data all'esponente veniva comunicata una nota da parte dell'amministrazione resistente con la quale si dava atto del ritardo, denunciato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, con il quale sarebbe stata effettuata una notifica relativa alla misura coercitiva consistente nell'allontanamento dalla casa familiare in capo ad un soggetto.

Da tale vicenda veniva aperto un procedimento disciplinare a carico dell'odierno ricorrente il quale, a fini difensivi ed in data, inoltrava richiesta di accesso ai documenti relativi alla fattispecie descritta, con riferimento ai documenti protocollati sub/..... e/.....

Parte resistente concedeva parzialmente l'accesso, negandolo con riguardo ai documenti di cui al protocollo /..... - "in quanto non attinenti al procedimento disciplinare in argomento".

Contro tale parziale diniego il ha adito in termini la scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto del diniego parziale oggi impugnato e delle motivazioni a corredo dello stesso nonché di quanto dedotto dal ricorrente nel ricorso introduttivo secondo cui gli atti non ostesi riguarderebbero il ricorrente medesimo nella sua qualità di Comandante della Stazione di, la Commissione invita parte resistente a fornire chiarimenti sulle ragioni del diniego con particolare riferimento alle ragioni per cui i documenti stessi non siano collegati al procedimento disciplinare aperto a carico del ricorrente. I termini della decisione, nelle more, restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: *“Si richiede cortesemente ai sensi L. 241/90 copia del documento Dirigenziale attestante l'effettiva data di presa servizio al Comando di del DVD nel periodo/ e copia del successivo provvedimento attestante la data effettiva di uscita. 2) Si richiede cortesemente ai sensi L. 241/90 copia del documento Dirigenziale attestante l'effettiva data di presa servizio al Comando di del DVD nel periodo/ e copia del successivo provvedimento attestante la data effettiva di uscita. 3) Si richiede cortesemente ai sensi L. 241/90, copia dei listati di timbratura/transiti attestanti la presenza giornaliera del DVD nei periodi presso il Comando di per come estraibili dal”*.

La richiesta di accesso veniva motivata dal Sig. in ragione della promozione a dirigente del Sig., cui lo stesso aspirava, e dunque per verificare in capo al medesimo la sussistenza dei requisiti sottostanti la promozione medesima.

Non avendo ottenuto riscontro alla domande di accesso, ilin data adiva la Commissione, rilevando che trattandosi di documentazione afferente a procedura concorsuale il Sig. non deve essere considerato come controinteressato in senso tecnico. Nella seduta dello scorso la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile per non essere stato notificato al controinteressato, sul presupposto che quest'ultimo dovesse essere considerato come avente una posizione di controinteresse alla luce della richiesta di documenti ritenuti successivi alla chiusura della procedura concorsuale e riferiti alla presa di servizio.

Contro tale decisione il ha presentato ricorso per revocazione, deducendo che i documenti oggetto della richiesta di accesso erano relativi ai titoli valutati nell'ambito della procedura concorsuale e dunque non successivi alla sua conclusione.

DIRITTO

Sul ricorso per revocazione depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In fase rescindente la Commissione, ritiene sussistere errore di fatto nella parte in cui ha ritenuto oggetto dell'istanza di accesso documenti successivi alla chiusura della procedura comparativa. La Commissione, invero, ha erroneamente valutato il riferimento alla presa di servizio contenuta al punto

n. 1 dell'istanza di accesso; presa di servizio che, in effetti, riguardava un incarico dell'anno e costituiva titolo per l'attribuzione di punteggio concorsuale.

Pertanto in fase rescindente si annulla la decisione del u.s.

In fase rescissoria, e nel merito, trattandosi di interesse endoprocedimentale del Sig., il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in fase rescindente annulla la precedente decisione del 20 gennaio 2021 ed in fase rescissoria accoglie il ricorso, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai documenti relativi al presidio ed alla vigilanza del centro di accoglienza straordinaria istituito in, Via della, dove l'esponente è al momento accolto. Oltre a tali documenti il Sig. chiedeva di accedere ad una serie di informazioni quali il tipo di sorveglianza attivata presso il centro in questione, il titolo che giustificava la presenza delle forze di polizia fuori dal Centro, gli obblighi imposti ai soggetti ospitati nel Centro, le sanzioni in caso di inosservanza dei predetti obblighi ed eventuali eccezioni alle regole di confinamento.

Ciò in quanto, a far data dallo scorso, ed a seguito dell'emersione di diversi casi di covid-19 all'interno della struttura di accoglienza, gli ospiti, tra cui l'odierno ricorrente, hanno subito una serie di limitazioni della propria libertà personale.

Non avendo ottenuto risposta alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi, in termini, il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento alle informazioni di cui alle premesse in fatto, il gravame non merita accoglimento, atteso che la domanda di accesso deve essere riferita a documenti e non ad informazioni (peraltro ritenute tali dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del presente procedimento).

Quanto viceversa ai documenti richiesti, sussistendo un interesse qualificato del richiedente attese le limitazioni della propria libertà cui lo stesso è stato sottoposto, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte accoglie il ricorso ed in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: SNC

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Le Sigg.re e, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della ditta snc, rappresentate ed assistite dagli Avv.ti e, riferiscono di aver presentato in data ed a seguito della emissione nei loro confronti di verbale di accertamento, istanza di accesso alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dalle lavoratrici – peraltro non più alle dipendenze della ditta ricorrente – e, motivando la richiesta con esigenze di carattere difensivo.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del, reiterando un diniego già opposto su analoga richiesta presentata in precedenza dalle ricorrenti, opponendo la disposizione regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) e c) del D.M. n. 757/1994, che sottrae all'accesso le richieste di intervento indirizzate all'Ispettorato del Lavoro.

Contro tale diniego le ricorrenti hanno adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ribadisce le ragioni del diniego, precisando che la nota del debba intendersi come meramente confermativa del primo diniego sul quale la Commissione si è pronunciata lo scorso dichiarando il ricorso inammissibile per non essere stato notificato alle controinteressate.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalle Sigg.re e, la Commissione rileva quanto segue.

Nel corpo del ricorso da ultimo presentato le ricorrenti, pur non proponendo formale domanda di revocazione della decisione dello scorso e di cui alle premesse in fatto, deducono e comprovano che già in sede di primo ricorso erano state allegate le ricevute di spedizione del ricorso medesimo alle controinteressate.

Tale circostanza, verificata dalla scrivente, induce la Commissione ad annullare la precedente decisione siccome affetta da errore di fatto e di accogliere nel merito il ricorso.

A tale ultimo riguardo, non essendo più le controinteressate alle dipendenze della Ditta sanzionata, non vengono in rilievo le esigenze di protezione di costoro e dunque non è applicabile al caso di specie il D.M. n. 757/1994, ritenendosi per converso meritevole di tutela l'interesse sottostante la richiesta di accesso formulata dalle ricorrenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo qualifica come sostanziale istanza di revocazione e conseguentemente in sede rescindente annulla la decisione dello scorso ed in sede rescissoria e nel merito lo accoglie.

Ricorrente:-.....

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

I Sigg.ri e, in proprio e nella qualità di consiglieri comunali, riferiscono di aver presentato in data istanza di accesso avente ad oggetto il rilascio di documenti riferiti alla sagra della tenutasi in nell'anno avendo denunciato alcune irregolarità che si sarebbero verificate in occasione della suddetta sagra.

L'amministrazione, non essendo chiaro a quali documenti gli istanti intendessero riferirsi, ha chiesto loro di specificare sia i documenti oggetto della richiesta che il proprio interesse.

Integrata la domanda, con la specificazione di voler accedere all'atto di accertamento con adesione del indirizzato alla Pro Loco di che aveva evidentemente svolto un ruolo organizzativo nell'ambito della manifestazione di che trattasi.

Parte resistente ha negato l'accesso in data, con provvedimento le cui ragioni, essendo stato depositato solo in parte, non è dato conoscere.

Pertanto i Sigg.ri e hanno adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai Sigg.ri e, la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressati all'ostensione in capo alla Pro Loco di, cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dei ricorrenti, questi avrebbero dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando Provinciale di

FATTO

Il Sig., in proprio, in data ha presentato domanda di accesso ai documenti così indicati: *“tutti i documenti inerenti le informazioni redatte dal provinciale dei carabinieri di (.....) in occasione del concorso per titoli ed esami di carabinieri in ferma quadrimestrale pubblicato nella G.U.R.I. 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019”*.

La richiesta veniva motivata come segue: *“per motivi di giustizia sostanziale”*.

Parte resistente negava l'accesso ai documenti siccome esclusi dall'accesso in virtù della disposizione regolamentare di cui all'art. 1048, comma 1, lettera l), del DPR n. 90/2010, trattandosi di rapporti informativi sugli aspiranti all'arruolamento nelle forze armate e sul personale militare arruolato.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego gravato si fonda sulla menzionata disposizione regolamentare di cui all'articolo 1048, comma 1, lettera l), del DPR n. 90/2010, rilevante nel caso di specie, e che questa Commissione non ha il potere di disapplicare. Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanza del di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanza del di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso il a adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanza del di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Direzione degli Affari Interni e Territoriali

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver scoperto nell'estate scorsa che al Dott. era stato attribuito dal Comune di il cognome con la cognomizzazione del predicato nobiliare "della" senza il proprio consenso, essendo l'ultimo discendente della famiglia dei già della città di, e ciò in assenza di una sentenza dell'autorità Giudiziaria Ordinaria competente ai sensi del Codice Civile, e senza un Decreto emesso dalla competente Prefettura.

Pertanto, in data, il ha presentato un esposto con contestuale istanza di rettifica/annullamento di tale aggiunta di cognome al Prefetto di, all'Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio, nonché al Ministero degli Interni.

Riferisce altresì che sia la Prefettura di che la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Onorificenze ed Araldica) hanno consentito, nei tempi previsti, la partecipazione al procedimento amministrativo, fornendo l'accesso agli atti e/o informazioni sullo stato della pratica. Il Ministero dell'Interno, viceversa, non ha comunicato nè l'avvio del procedimento amministrativo, né ha fornito risposta, opponendo il silenzio-diniego, all'istanza di accesso presentata in data ai sensi dell'art. 10, nella quale l'odierno ricorrente chiedeva al Ministero degli Interni: *“di voler intervenire nel procedimento, nei modi ritenuti più idonei, al fine di procedere a quanto richiesto al Prefetto di di cui al precedente punto 1), e di voler disporre, al fine di identificare gli autori di tali illegali provvedimenti anagrafici/demografici, un'ispezione all'Anagrafe del Comune di, considerate le plurime violazioni delle norme stabilite da codesto Ministero in materia di aggiunta del cognome e dei predicati nobiliari, che hanno causato allo scrivente un grave danno d'immagine”*.

Sul silenzio rigetto formatosi sulla predetta istanza il ha adito la Commissione.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente riferisce di una istanza di accesso del che tuttavia non è allegata agli atti. Il testo della richiesta, riportata dal medesimo ricorrente nel corpo del ricorso, è tuttavia identico a quello contenuto nell'esposto del e che, in sé, non contiene alcuna istanza di accesso a documenti individuati o individuabili.

Pertanto, non essendo qualificabile come istanza di accesso quella depositata dal ricorrente, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza di – Nucleo di polizia economico-finanziaria

FATTO

Il sig., in proprio e nella qualità di Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: “1) al foglio con cui il Reparto del Corpo fermano ha trasmesso a Codesto Nucleo gli atti acquisiti presso la Procura della Repubblica di con le modalità ut supra; 2) alla nota con la quale Codesto Reparto ha trasmesso al Comando Provinciale i documenti de quibus; 3) ad ogni altro documento amministrativo trasmesso e/o ricevuto avente ad oggetto il signor in relazione: - al suddetto procedimento penale n. / Reg. Mod.; - al conseguente procedimento amministrativo disciplinare in conformità ai dettami del Codice dell’Ordinamento Militare; - all’aviato procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento cautelare di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo discrezionale”.

La richiesta veniva motivata come segue: “quanto sopra ai fini di tutela dei suoi interessi, dei suoi diritti e delle sue ragioni giuridiche inerenti la proposizione del reclamo ex art.77 del Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, art. 141 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e art. 39 del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 5”.

In data e parte resistente trasmetteva la documentazione richiesta. Dall’esame di quest’ultima, tuttavia, il ricorrente rilevava la presenza di documento richiamato nella documentazione ostesa ma non trasmesso al ricorrente medesimo.

Pertanto, contro tale diniego parziale ed implicito, ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. si osserva quanto segue.

Premesso che il ricorrente si duole della mancata ostensione di documentazione richiamata in quella concessa da parte resistente ma non espressamente richiesta con successiva istanza di accesso, rilevato che l’accesso medesimo si estende anche alla documentazione richiamata in quella in concreto ostesa all’accedente, invita parte resistente – cui non sembra essere stata inoltrata espressa richiesta in tal senso – ad esprimere il proprio avviso sul rilascio del documento di che trattasi e precisamente la nota n. / del (trasmessa dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria al Comando Provinciale). I termini della decisione restano interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente ad assolvere l'incombente istruttorio di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Istituto resistente, ha presentato in data domande di accesso ai seguenti documenti *“Le schede per l'attribuzione del Bonus premiale docente (L. 107/2015, art. 1, cc126, 127, 128) eventualmente presentate dal prof. per gli anni scolastici-.....-.....-.....-.....-..... ed il relativo n° di protocollo.”*.

La richiesta veniva motivata come segue: *“Quanto richiesto al fine di confermare la bontà di quanto asserito dalla S.V. nella “Memoria per ricorso del” inoltrata alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, là dove dichiara: “A ciò affiancava la decisione di non far accedere il docente al bonus premiale per l'anno scolastico-.....”*.

L'amministrazione ha negato l'accesso in data u.s. ritenendo l'accedente sprovvisto di interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso; accesso, per contro, considerato preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego il ha adito in termini la scrivente Commissione, notificando il ricorso al prof. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il tenore della motivazione adottata dal ricorrente alla richiesta di accesso successivamente denegata, in effetti, non consente di apprezzare un collegamento diretto con un proprio interesse meritevole di tutela.

Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'università, dell'Istruzione e della Ricerca – Accademia di Belle Arti di

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per le classi di concorso e, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente istanza di accesso al parere reso circa l'equipollenza del titolo di studio valutato nei confronti del docente, inserito nelle medesime graduatorie ed al quale sono stati conferiti incarichi di insegnamento.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota dello scorso, deducendo che il parere in questione costituirebbe atto endoprocedimentale ed in quanto tale non ostensibile.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Trattandosi di accesso endoprocedimentale, siccome riferito a documenti concernenti la formazione delle graduatorie in cui lo stesso ricorrente figura, questi deve ritenersi portatore di un interesse qualificato all'accesso. Né rileva l'argomentazione di parte resistente per cui si tratterebbe di atto endoprocedimentale, atteso che la lettera dell'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241 del 1990, espressamente estende l'accesso, tra gli altri, anche agli atti interni.

Pertanto il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“atti di conferimento dell’incarico legale defensionale da parte dell’amministrazione agli Avv. e nell’ambito del ricorso giurisdizionale al TAR, N.R.G.R./, proposto dall’accedente”*.

La richiesta veniva motivata come segue: *“in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di selezione per n. posto di operatore amministrativo, area B – posizione B1 a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, nel ruolo del personale del, indetto con delibera n. 19 del 22 febbraio 2020 ed avviso pubblicato in G.U. n. 60 del 22 maggio 2020, ravvisata la pendenza di ricorso giurisdizionale al TAR, N.R.G.R./, avverso il bando, i verbali valutativi e la graduatoria finale laddove fondati su violazioni di legge ed eccesso di potere con discendente violazione della par condicio in favore del soggetto vincitore, da cui discendente esigenza d’accesso per finalità di tutela giurisdizionale, ravvisata l’esigenza di tutela anche giurisdizionale nei confronti della deliberazione dell’ente del n., in tema d’esclusione dalla procedura, laddove illegittima, ravvisato che il ridetto provvedimento e l’attività defensionale nell’ambito del ridetto ricorso risulta fondata sul trattamento di dati personali, anche sensibili, dell’accedente quale intervenuto attraverso l’acquisizione di documentazione contenente dati giudiziari veicolati poi in sede di memoria di costituzione al TAR del, da parte dei legali dell’amministrazione, al fine di tutelare il lecito trattamento dei propri dati personali, comuni e sensibili, nonché di riflesso la propria posizione di candidato idoneo non vincitore escluso dalla medesima procedura in relazione ai ridetti trattamenti effettuati?”*.

Parte resistente con nota del u.s. ha riscontrato la richiesta, negando l’accesso ai documenti adducendo le seguenti ragioni: *“Si riscontra la Sua istanza pervenuta tramite pec in data u.s., per rappresentare che i documenti di interesse, rilevanti ai fini di ogni attività defensionale, sono stati già trasmessi, come statuito anche dalla Commissione per l’accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché ritualmente depositati nell’ambito del procedimento pendente innanzi al TAR del, con R.G./, originato da ricorso da Ella interposto. Consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo (Cons. Stato VI, 6 marzo 2009, n. 1351; IV, 30 dicembre 2003, n. 9158) ritiene che l’attività di accesso non può tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’Amministrazione, datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente e ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro. Questa preclusione è espressamente codificata all’art. 24, comma terzo, della legge 241/90, nel testo novellato dall’art. 16 della legge 15/2005 in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”*.

Contro tale diniego il ricorrente ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso da presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La motivazione adottata dal ricorrente, in effetti, non consente di individuare in capo a questi una situazione sufficientemente differenziata e legittimante l'accesso, tenuto conto che tale motivazione sembra volersi spingere sino a controllare la legittimità del conferimento di incarico defensionale posto in essere dall'amministrazione resistente il che costituisce un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione che, in quanto tale, risulta vietato dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “*note trasmesse alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dal sino alla data di risposta alla presente in relazione a gravami avverso dinieghi espressi ovvero tacito ad istanze d’accesso agli atti insinuate dall’accedente in relazione alla procedura concorsuale in epigrafe indicata*”.

La richiesta veniva motivata come segue: “*in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di al procedimento di selezione per n. posto di operatore amministrativo, area B – posizione B1 a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, nel ruolo del personale del, indetto con delibera n. 19 del 22 febbraio 2020 ed avviso pubblicato in G.U. n. 60 del 22 maggio 2020, ravvisata la pendenza di ricorso giurisdizionale al TAR, N.R.G.R. /, avverso il bando, i verbali valutativi e la graduatoria finale laddove fondati su violazioni di legge ed eccesso di potere con discendente violazione della par condicio in favore del soggetto vincitore, da cui discendente esigenza d’accesso per finalità di tutela giurisdizionale, ravvisata la pendenza di contenzioso in materia di accesso a documenti amministrativi a mezzo di ricorsi amministrativi alla Commissione per l’accesso avverso illegittimi dinieghi espressi o taciti all’accesso opposti dall’ente, di talché strumentale esigenza d’acquisire le sottese note di memorie depositate presso l’assise per ogni discendente tutela anche in relazione al suddetto ricorso giurisdizionale, al fine di tutelare la propria posizione di candidato idoneo non vincitore nella medesima procedura in relazione ad atti in materia di disciplina dell’ente, anche a mezzo del diritto d’accesso a documenti amministrativi della ridetta procedura*”.

Parte resistente con nota del u.s. ha riscontrato la richiesta, negando l’accesso ai documenti adducendo le seguenti ragioni: “*In esito alla Sua istanza pervenuta tramite pec in data, non sussiste nè è comunque dimostrata la correlazione tra la documentazione richiesta e l’interesse diretto concreto ed attuale ad apprestare la propria difesa nell’ambito del ricorso giurisdizionale dinanzi al Taro r.g. /, ovvero a tutelare la propria posizione nella procedura di selezione in oggetto. Pertanto la Sua istanza è diniegata*”.

Contro tale diniego il ricorrente ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso da presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Parte resistente con la propria memoria difensiva di cui alle premesse in fatto svolge articolate argomentazioni in merito alle ragioni del diniego impugnato dinanzi alla scrivente Commissione. Tra le altre, ritiene parte resistente che la motivazione addotta dal ricorrente non appaia funzionale alla tutela della situazione giuridica sottostante fatta valere dal In effetti, avendo il ricorrente dedotto di voler acquisire le suddette memorie depositate nei procedimenti incardinati presso questa Commissione, non si vede quale collegamento esse possano esibire rispetto alla dedotta esigenza di impugnare il bando della procedura concorsuale dalla quale il ricorrente è stato escluso.

Per tali ragioni, dunque, il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali-
Direzione centrale per i servizi demografici

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“di avere copia degli atti format e detenuti dall'ufficio in relazione al procedimento amministrativo per la modificazione del proprio cognome attraverso l'aggiunzione del matronimico quale richiesto con istanza ed autorizzato con d.M. Interno del, nonché ogni eventuale atto successivo al ridetto procedimento amministrativo e con esso connesso quale formato ovvero detenuto dall'ufficio sino alla data di risposta alla presente”*.

La richiesta veniva motivata come segue: *“avendo attivato con istanza il procedimento per la modificazione del proprio cognome, ex art. 84, d.P.R. 396/2000, attraverso l'aggiunzione del matronimico quale autorizzato con d.M. Interno del, a fini di archiviazione della relativa documentazione del ridetto procedimento amministrativo nonché per ogni finalità difensiva annessa e/o discendente”*.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente, in data ha depositato memoria difensiva con la quale si da atto di aver trasmesso in pari data e a mezzo PEC quanto richiesto dall'odierno ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “1) nota di richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale dell’accedente quale trasmessa alla Procura della Repubblica di ovvero ad ogni altra Procura; 2) nota di richiesta di rilascio del certificato dei carichi pendenti quale trasmessa alla Procura della Repubblica di ovvero ad ogni altra Procura”.

La richiesta veniva motivata come segue: “in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di al procedimento di selezione per n. posto di operatore amministrativo, area B – posizione B1 a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, nel ruolo del personale del, indetto con delibera n. 19 del 22 febbraio 2020 ed avviso pubblicato in G.U. n. 60 del 22 maggio 2020, ravvisata la pendenza di ricorso giurisdizionale al TAR, N.R.G.R. /, avverso il bando, i verbali valutativi e la graduatoria finale laddove fondati su violazioni di legge ed eccesso di potere con discendente violazione della par condicio in favore del soggetto vincitore, da cui discendente esigenza d’accesso per finalità di tutela giurisdizionale, ravvisata l’esigenza di tutela anche giurisdizionale nei confronti della deliberazione dell’ente del n., in tema d’esclusione dalla procedura, laddove illegittima, ravvisato che il ridetto provvedimento risulta fondato su documentazione amministrativa acquisita dall’amministrazione dalla data di deposito della domanda concorsuale presso enti terzi, pubblici o privati, italiani ovvero stranieri, la quale costituisce coacervo d’atti di natura endoprocedimentali pacificamente accessibili ex artt. 7 e 10, l. 241/1990, ma che non sono in alcun modo resi disponibili dall’ente al soggetto interessato al procedimento, laddove non rileva la tutela di dati personali di soggetti terzi, in assenza di soggetti controinteressati al procedimento, ravvisata l’esigenza d’accertare il trattamento di dati personali, anche sensibili, dell’accedente quale intervenuto attraverso l’acquisizione di certificazione del casellario giudiziale, la cui liceità del trattamento è sindacabile avanti la competente Autorità garante nonché in sede giurisdizionale, al fine di tutelare la propria posizione di candidato idoneo non vincitore escluso dalla medesima procedura in relazione alla documentazione formata e detenuta a tale fine”.

Parte resistente non ha fornito riscontro all’istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi il ricorrente ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso da presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Parte resistente con la propria memoria difensiva di cui alle premesse in fatto svolge articolate argomentazioni in merito alle ragioni del diniego impugnato dinanzi alla scrivente Commissione. Tra le altre, parte resistente fa presente di aver già rilasciato il certificato del casellario giudiziale in data e che, comunque, sulla medesima vicenda questa Commissione si è già pronunciata nelle sedute del e

Tenuto conto che in effetti nelle suddette sedute la Commissione si è già espressa sulla vicenda, che comunque, stando a quanto dedotto e comprovato da parte resistente, i documenti sono stati consegnati al ricorrente e comunque depositati nell'ambito del giudizio pendente dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso avente ad oggetto il rilascio di copia di contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra la sig.ra e il Sig. La richiesta veniva motivata in ragione di un contenzioso pendente presso il Tribunale civile di con la Sig.ra e riferito ad una fattispecie di prelazione agraria in cui l'accedente risulta convenuto.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver notificato in sede procedimentale ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, l'istanza di accesso ai controinteressati e che, stante l'emergenza sanitaria in atto, i tempi di conclusione del procedimento si sono dilatati per ragioni organizzative e rilevando altresì che, una volta concluso l'iter, sarebbe stata sua cura informare il richiedente circa le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Il ricorrente ha depositato integrazione al ricorso, insistendo per la decisione di merito. Nella seduta dello scorso la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile per non essere stato notificato ai controinteressati, noti al ricorrente.

Sempre in data è intervenuto il provvedimento di diniego espresso opposto dall'amministrazione, contro il quale il ha depositato nota integrativa all'originario ricorso ed insistendo per l'accoglimento. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile in quanto sulla medesima questione la Commissione medesima si era già pronunciata.

In data il ricorrente ha presentato altro ricorso sempre in relazione alla medesima fattispecie e sulla base della medesima istanza di accesso del Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto di essersi già pronunciata sul medesimo nella seduta dello scorso, lo dichiara inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanze del e accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso la ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanza del di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso la ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanza del di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso la ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanza del di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso la ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanza del di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso la ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Ufficio Impedimento Espatrio

FATTO

Il Sig., in proprio, con istanza del ha formulato istanza di accesso alla documentazione relativa al ritiro del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio disposto dall'amministrazione resistente a seguito di misura di prevenzione disposta dal Tribunale di

Non avendo ottenuto risposta dall'amministrazione nei trenta giorni successivi, si è rivolto in termini alla scrivente Commissione. In data u.s. parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto che la Corte di Appello adita dal ricorrente, nelle more, ha revocato la suddetta misura di prevenzione e dunque, non sussistendone più i presupposti, la stessa amministrazione ha revocato il provvedimento all'espatrio invitando il ricorrente ad esercitare il chiesto accesso. Il Sig. ha risposto a tale invito chiedendo semplicemente di conoscere l'elenco dei documenti posti a fondamento del provvedimento di divieto di espatrio, richiesta a cui parte resistente ha dato seguito.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanza del di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanza del di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanza del di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso la ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanza del di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso la ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Trattamento Economico

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di militare inquadrato come atleta di interesse nazionale ed olimpionico, a seguito dell'avvio del procedimento per il recupero di somme indebitamente percepite a giudizio dell'amministrazione, ha chiesto a parte resistente con istanza del di accedere ai documenti posti a fondamento del suddetto procedimento oltre ad una serie di informazioni sempre attinenti al proprio trattamento economico.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver accolto l'istanza di accesso, inviando alla ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva in parte l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall'amministrazione. Lo dichiara in parte inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.

.....

VIA

.....

.....

OGGETTO: - Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 della legge n. 241 del 1990 (ns. rif. prot. DICA).

In riscontro all'istanza del Sig., datata, acquisita al protocollo DICA del, nella quale il ricorrente lamenta di non aver ricevuto risposta alle precedenti rimostranze ed esposti, si ritrasmette, in allegato, la risposta della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi adottata nella seduta del e già inviata con nota DICA del, nonché la decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del, già inviata con nota DICA del

Si rammenta che contro le decisioni della Commissione per l'accesso può essere presentato ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione, al Tribunale amministrativo regionale.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., erede del Signor, già titolare dell'attività commerciale all'insegna "....." corrente in, ha formulato all'Amministrazione due istanze di accesso dirette ad ottenere copia della documentazione riguardante un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico esercizio all'insegna ".....", emesso in applicazione dell'art. 100 TULPS e un successivo procedimento analogamente diretto ad una nuova sospensione della licenza.

Rilevando di aver avuto solo un accoglimento parziale delle sue istanze ha adito il Difensore civico della Regione, il quale ha trasmesso gli atti a questa Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il ricorrente, lamenta, in particolare, l'illegittimità dell'oscuramento dei dati dei terzi (i soggetti frequentatori del) da cui era scaturito il primo provvedimento ed il successivo procedimento, nonché la mancanza dei "report" e degli atti di indagine in procedimenti penali asseritamente presupposti).

Rileva, inoltre, che non vi sarebbero ragioni di segretezza di indagine che possano fondare ragioni specifiche per l'oscuramento essendo il Signor imputato nel processo penale per il reato ex art. 79 DPR 309/1990, oggi in fase di udienza preliminare ed essendosi conclusi i procedimenti riguardanti terzi.

La Commissione, nella seduta del, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che l'Amministrazione stessa richiedesse all'Autorità Giudiziaria se gli atti richiesti fossero soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ovvero potesse essere consentito l'accesso all'istante nella forma integrale, previa notifica ai soggetti controinteressati.

L'Amministrazione è stata invitata, altresì, ad esplicitare se gli atti o le parti di esse non ostesi ricadessero nelle esclusioni di cui al D.M. 415/1994.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale rileva che l'Autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta al rilascio della documentazione, previa attivazione della procedura di notifica ai

controinteressati, e che la documentazione in suo possesso non ricade nelle esclusioni di cui al D.M. 415/1994.

Nella seduta del la Commissione preso atto di quanto comunicato, invitava l'Amministrazione a comunicare le definitive determinazioni assunte sull'istanza di accesso una volta concluso il procedimento di notifica ai controinteressati, valutate le eventuali opposizioni presentate, procedimento che, a quanto consta, risulta ancora non concluso.

La Commissione precisava, altresì, che la circostanza che gli atti fossero detenuti anche dalla Procura e dai carabinieri delegati all'indagine non ostava all'evasione dell'istanza di accesso da parte della Questura in relazione alla documentazione che sia da questa, comunque, detenuta.

La Questura, con nota del ha informato la Commissione di aver concluso la procedura di notifica ai controinteressati e che di questi uno solo ha proposto opposizione, senza tuttavia, indicarne le ragioni, opposizione che, dunque, è stata respinta, con provvedimento in corso di notifica. Contestualmente ha comunicato all'istante la possibilità di esercitare l'accesso agli atti istruttori in suo possesso, previo appuntamento.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato da parte resistente ritiene il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere essendo stata riscontrata positivamente l'istanza di accesso successivamente alla proposizione del gravame, all'esito dell'istruttoria svolta e del rigetto delle opposizioni dei controinteressati.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

Il Dott. Ing., già dell'ex Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di (.....), ora accorpata all'Agenzia delle Entrate, con mail del chiedeva all'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 e s.m.l., di potere esercitare il diritto di accesso al documento prot. / del dell'allora Direzione Regionale Territoriale in indirizzata all'Ufficio Provinciale di

Con nota prot. del l'Agenzia delle Entrate negava l'accesso, non essendo indicata la *“situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*.

Con mail del parte ricorrente esponeva in forma circostanziata le adeguate motivazioni sottese all'istanza di accesso e contestualmente avanzava una seconda richiesta all'Agenzia delle Entrate del seguente contenuto *“l'attivazione, con riferimento al caso, di apertura di sinistro per tutela legale a favore del sottoscritto nelle forme previste per i funzionari pubblici in attività di servizio all'epoca dei fatti denunciati”*, avendo denunciato agli Organismi Giudiziari disordini amministrativi penalmente rilevanti avvenuti all'interno dell'Ufficio dal medesimo diretto.

Con provvedimento del l'Agenzia delle Entrate riconosceva sussistere l'interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione del documento richiesto il, mentre con riferimento all'ulteriore richiesta, formulata in occasione dell'integrazione del, in ordine all' *“apertura di sinistro per tutela legale a favore del sottoscritto nelle forme previste per i funzionari pubblici in attività di servizio all'epoca dei fatti denunciati”* rilevava che la richiesta non era conforme ai requisiti richiesti dall'art. 18 del D.L. n. 67 del 25 marzo 1997.

Avverso tale accesso parziale il ricorrente propone nei termini ricorso alla Commissione, concludendo di dare accoglimento alla richiesta di tutela legale.

In data l'amministrazione resistente ha fatto pervenire memoria difensiva.

DIRITTO

La Commissione ricorda di essere competente ad esaminare le richieste di riesame in ordine a provvedimenti di diniego, espressi o taciti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25, legge n. 241 del 1990). Nel caso in esame, l'istante ha inviato alla Commissione il provvedimento di

rigetto della richiesta di *apertura di sinistro per tutela legale nelle forme previste per i funzionari pubblici in attività di servizio all'epoca dei fatti denunciati*, con riferimento alla quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non presentando l'istanza i caratteri di una domanda ostensiva.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.